VIDEOFISCO DEL 30 maggio 2018

Dichiarazioni dei redditi (pt 3ª): ultimi chiarimenti

Focus fatturazione elettronica: ultime novità normative e operative

A cura di Robert Braga e Cristiano Corghi

La fatturazione elettronica: ultime novità normative e operative

Dott. Robert Braga

Presidente Commissione IT ODCEC Novara, componente del Forum fatturazione Elettronica presso ADE e collaboratore presso l'Osservatorio "Professionisti e Innovazione Digitale" del Politecnico di Milano, Presidente di PROdigitale

NOVITÀ SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Legge di Bilancio 2018

Interviene su **D.Lgs. n. 127/2015**

modifica sostanzialmente l'art. 1

- Introduce obbligo generalizzato
  - RESIDENTI
  - STABILITI
  - IDENTIFICATI
- Rafforzamento figura intermediario
- Distinzione delle RESPONSABILITA'
- F.E. Consumatori finali tramite SDI

- «Nuovo spesometro» **ESTERO**
- Sanzioni
- Conservazione fiscale F.E.

modifica l'art. 2

Obbligo trasmissione telematica **corrispettivi** per cessioni di benzina e gasolio

Provvedimento del Direttore AdE n. 89757 e Circolare n. 8/E del 30/04/2018

LA NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

- **NUOVO ART. 1 – RESPONSABILITA'**
  Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

LA NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

- **NUOVO ART. 1 – FE B2C**
  Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono **rese disponibili** a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura

EFFETTI PREMIALI FATTURAZIONE ELETTRONICA

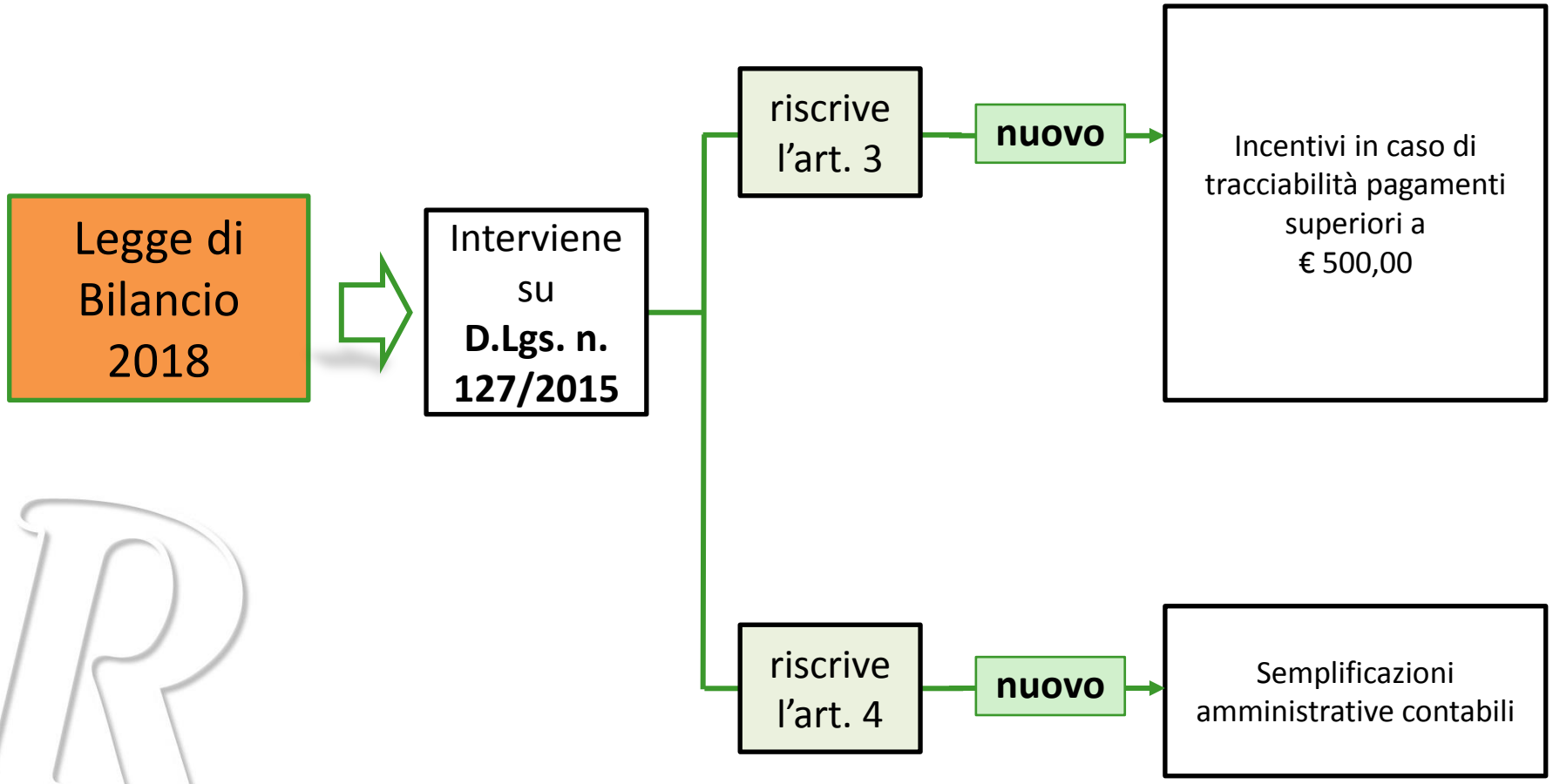

EFFETTI PREMIALI FATTURAZIONE ELETTRONICA

- **NUOVO ART. 3 – Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti RIDUZIONE DI DUE ANNI TERMINI ACCERTAMENTI IIDD E IVA**

  È necessario garantire, nei modi stabiliti con il Decreto MEF del 4 agosto 2016, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500,00

(per i commercianti al minuto occorre esercitare anche l'opzione ex art.2 c.1 D.Lgs. 127/15 – registratori telematici)

EFFETTI PREMIALI FATTURAZIONE ELETTRONICA

- **NUOVO ART. 4 - Semplificazioni amministrative e contabili** [1/2]

Per gli esercenti arti e professioni e le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600/73, compresi coloro che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 2, c. 1, D.Lgs. 127/2015, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, SULLA BASE DEI DATI ACQUISITI DALLE FE, DALLE OP. TRANSFRONTALIERE E DAI CORRISPETTIVI TELEMATICI:

EFFETTI PREMIALI FATTURAZIONE ELETTRONICA

- **NUOVO ART. 4 - Semplificazioni amministrative e contabili** $^{2/2}$

  a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
  b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
  c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontare delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. → **NO** Tenuta formale dei REG. IVA ACQUISTI E VENDITE

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per attuare il presente articolo.

TEMPISTICHE DELL'OBBLIGO FE

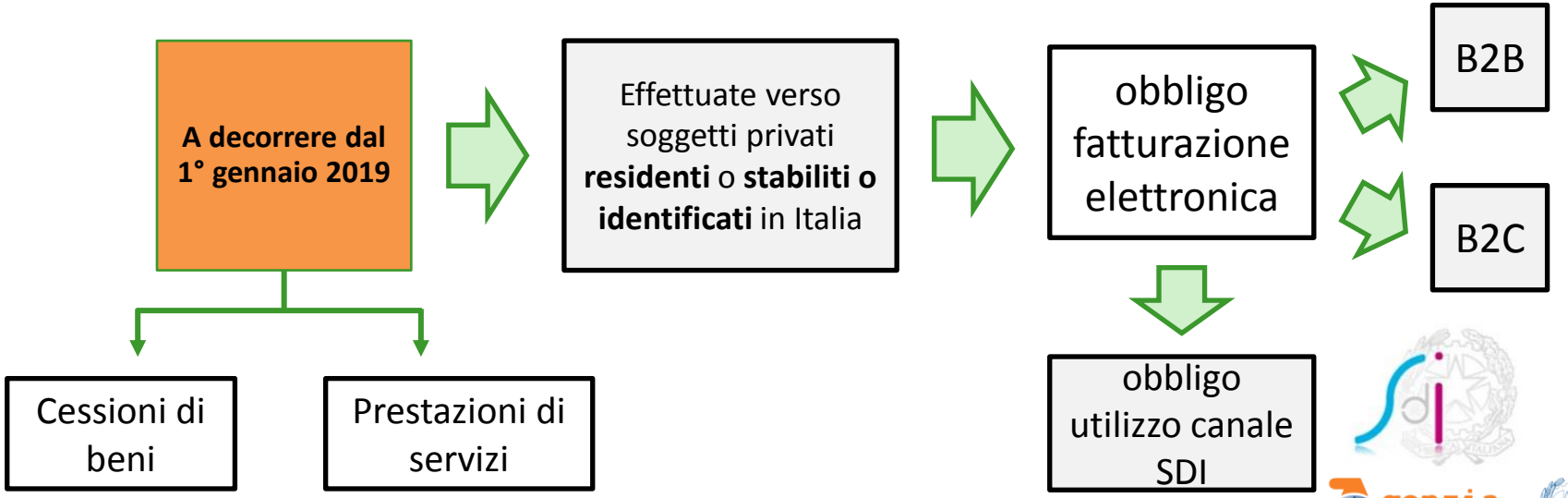

L'obbligo di fatturazione elettronica **è anticipato al 1/07/2018** per:

- cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad uso autotrazione;
- prestazioni rese da soggetti subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori/servizi/forniture stipulato con una PA con indicazione del relativo codice CUP/CIG nell'XML. Vale soli per i rapporti (appalti e/o altri contratti) "diretti" tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

PREPENSIONAMENTO SCHEDA CARBURANTE

Dal 01/07/2018

- Ricezione di solo F.E. xml (*)
  con tipologia prestabilita codici articolo (**)
- Pagamenti con carte di credito / debito / prepagate / bonifici / buoni / card ricariche ...
  - IVA – art 19-bis c.1 lett. d
  - REDDITI – art 164 c. 1-bis DPR 917/86

Provvedimento del Direttore AE n. 73203 del 04/04/2018

Circolare AE n.8/E del 30/04/2018

(*) art. 22 c.3 D.P.R. 633/72
(**) All. A par 2.1.8 Provv. AdE 30/04/2018

FOCUS CESSIONI CARBURANTI DA CIRCOLARE n. 8/E

Possibile **fatturazione differita** per le cessioni di carburante

Servizi di utility dell'Agenzia delle Entrate **QR-CODE e App** per la lettura del codice bidimensionale - Utilizzabili anche in altri ambiti

Buoni carburanti e card ricaricabili monouso e multiuso

SOGGETTI SUBAPPALTATORI PA

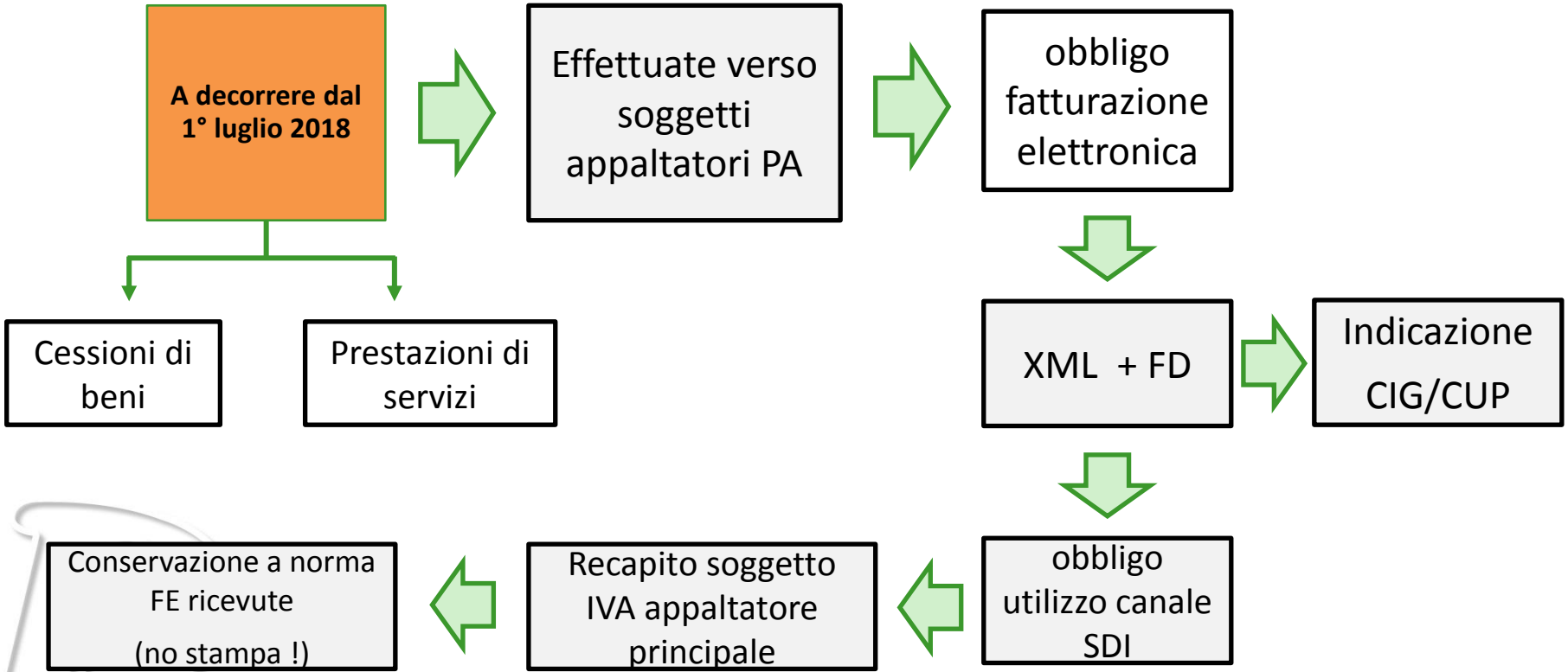

SOGGETTI ED OPERAZIONI ESCLUSE

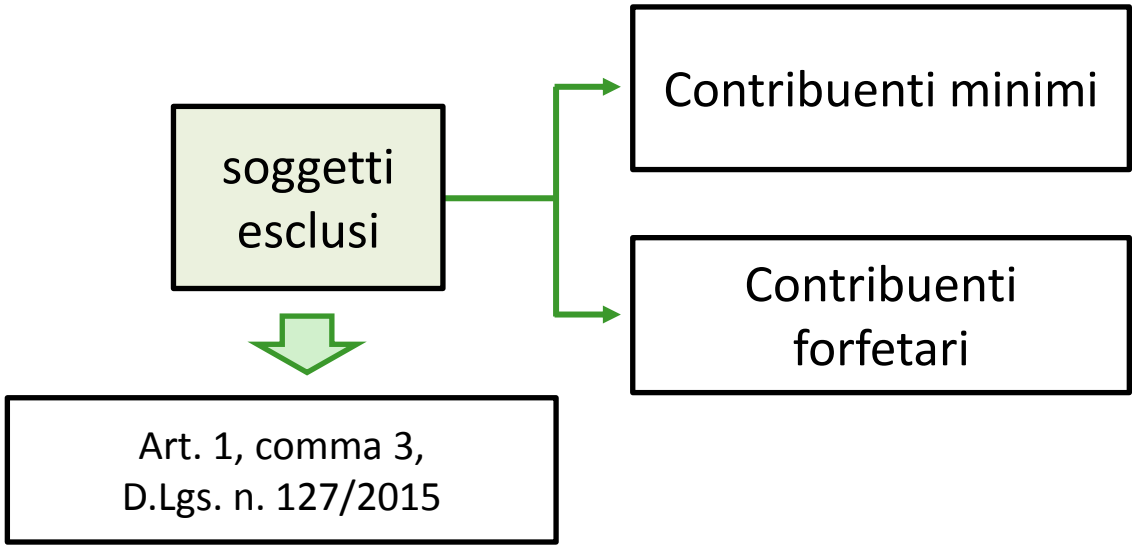

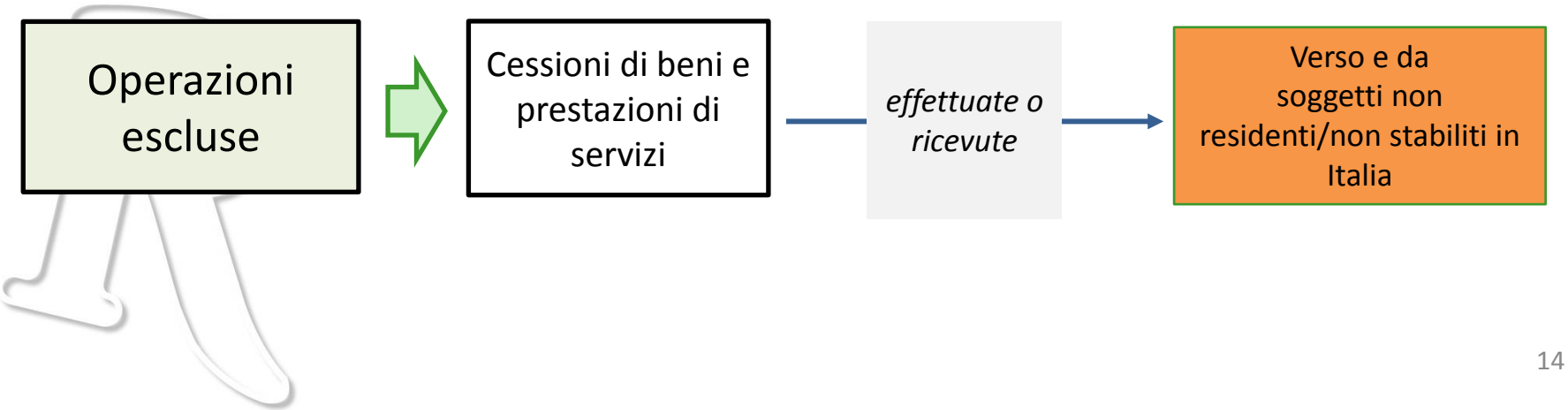

ABROGAZIONE SPESOMETRO

Sistema di interscambio

duplice funzione

agevola trasmissione/ricezione fatture elettroniche

acquisisce dati fiscalmente rilevanti

Da 1/1/2019 Abrogazione spesometro e opzione D.Lgs 127/15 dati fatture

LO SPESOMETRO ESTERO

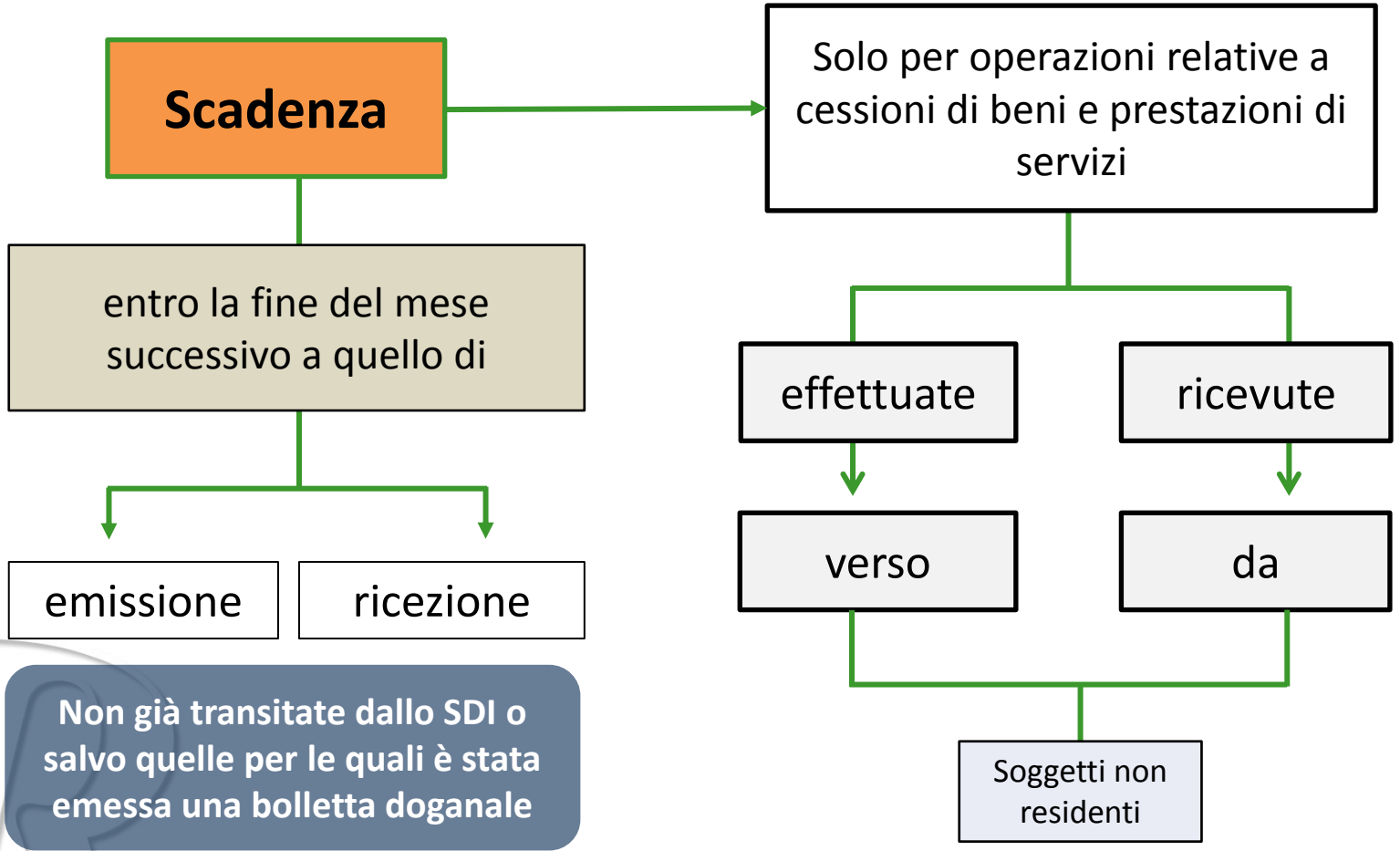

N.B. - Provv. AdE n.89757 del 30/04/2018: occorre indicare come *codice destinatario* "XXXXXXX" in rigo 1.1.4 *xmlfattura* emessa verso committ.estero

IL FLUSSO

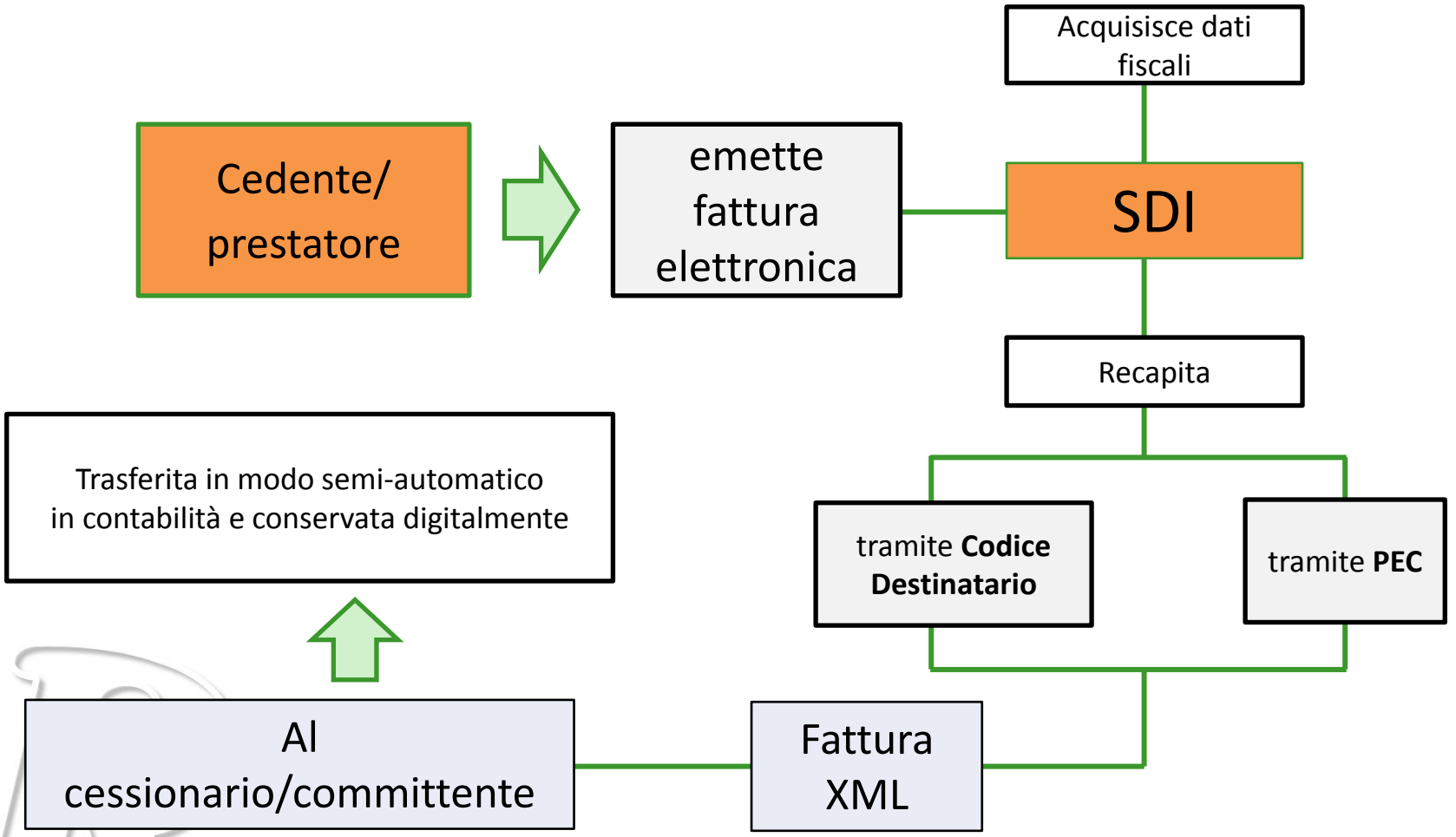

la fattura prodotta diversamente (carta, altri formati)
ovvero non veicolata via SdI si ha per "non emessa"

SANZIONE EMISSIONE FATTURA

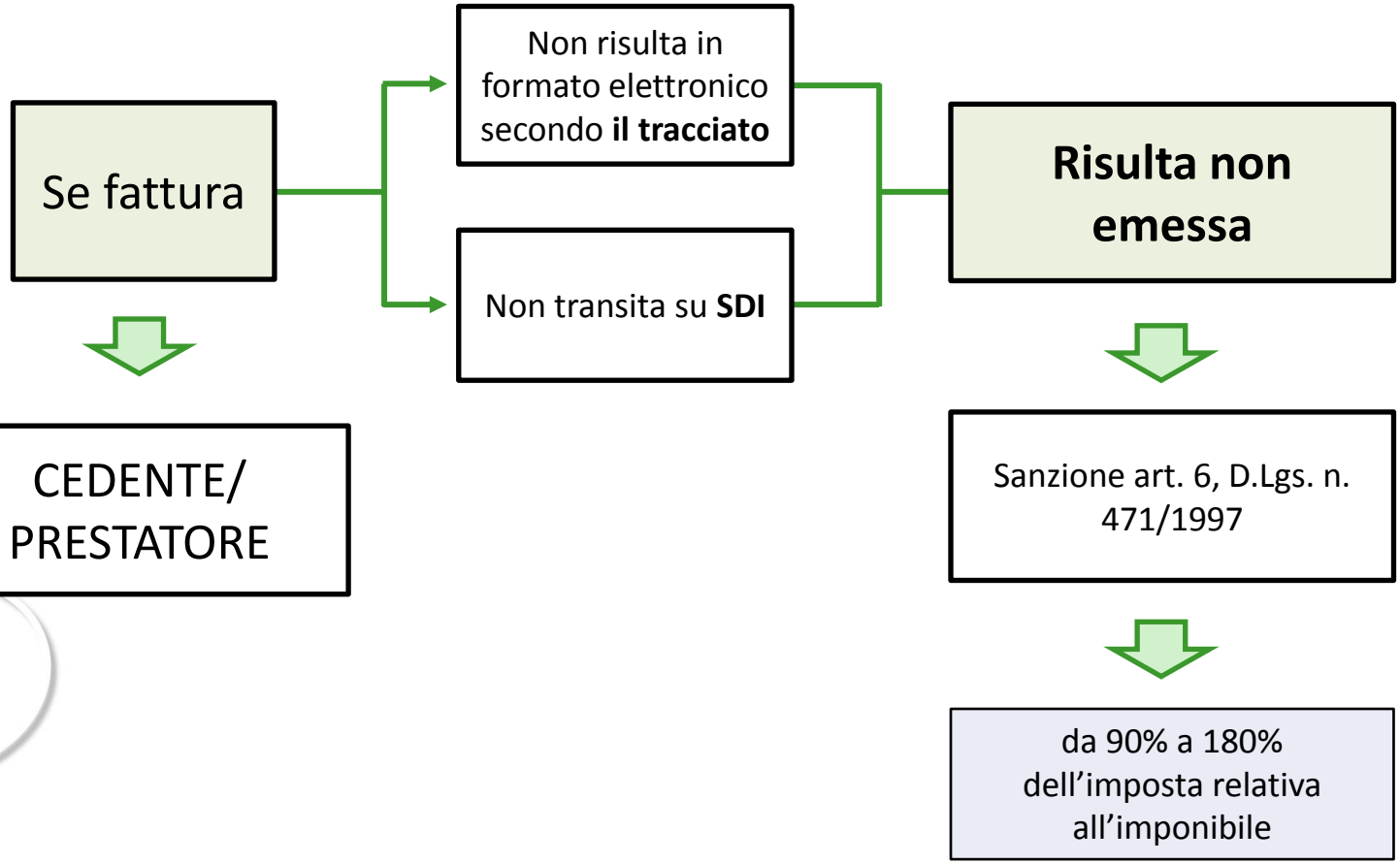

REGOLARIZZAZIONE CON AUTOFATTURA

se cessionario/ committente

non riceve fattura

Autofattura

tipo documento **TD20**

Evita sanzione art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997

100% imposta con minimo euro 250

Invio della stessa tramite SDI

FORMATO FATTURA ELETTRONICA

Formato fattura

Tracciato XML

Stesso utilizzato per fattura elettronica PA

potranno essere individuati ed utilizzati tramite SdI ulteriori formati

Basati su standard o norme a livello europeo, quale ad es. l'UBL e l'infrastruttura Peppol

LE SEMPLIFICAZIONI
Provvedimento AdE n. 89757 del 30/04/2018

RECAPITO DELLA E-FATTURA 1 di 2

Per la consegna della e-fattura tramite SDI si prevede:

1. la **possibilità** per ogni utente di "**PRE-REGISTRARE UN INDIRIZZO TELEMATICO DI RICEZIONE**" **che prevarrà su quanto indicato in fattura**: entro il 01/07/2018 verrà pubblicato un servizio web sul sito dell'AdE per consentire di effettuare questa registrazione indicando un indirizzo telematico ove ricevere le e-fatture (un **Codice Destinatario** di 7 caratteri ovvero la **PEC del cessionario/committente ovvero di un suo intermediario** da abbinare alla P.IVA del cessionario/committente).
2. l'inserimento all'interno del file XML di un corretto **Codice Destinatario** ovvero della **PEC del cessionario/committente ovvero di un suo intermediario, comunicati dal cessionario/committente** al cedente/prestatore.
3. l'inserimento all'interno del file XML di un Codice Destinatario convenzionale **«0000000» nel caso di un destinatario Consumatore Finale o appartenente ad un Regime Agevolato (minimi o forfetario o regime speciale produttore agricolo) o** nel caso in cui il cessionario/committente **non abbia nemmeno comunicato** al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI, **oltre a non essersi registrato al servizio AdE**.

LE SEMPLIFICAZIONI
Provvedimento AdE n. 89757 del 30/04/2018

RECAPITO DELLA E-FATTURA 1 di 2

4. un **duplicato informatico** (ex art. 23-bis del CAD) della FE verrà messo a disposizione di tutti gli utenti in apposita area autenticata del portale web «Fatture e Corrispettivi» dell'Agenzia delle Entrate.

5. In tutti i casi di «**IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO**» per cause non imputabili a SdI (ad esempio la PEC del ricevente è piena o inattiva o il canale di ricezione è in down), **l'originale della e-fattura XML** è resa disponibile al cessionario/committente da AdE nell'area a lui riservata del portale «F&C», prevedendo che il cedente/prestatore **è tenuto ad avvisare tempestivamente** il cessionario/committente che l'originale della e-fattura è nell'area autenticata del portale «F&C» anche per il tramite della consegna di una copia analogica o informatica della fattura stessa.

LE SEMPLIFICAZIONI
Provvedimento AdE n. 89757 del 30/04/2018

EMISSIONE e RICEVUTA DI SCARTO

- Viene **eliminata la notifica di rifiuto/accettazione/decorrenza termini**
- La **data di emissione** è la **data documento riportata obbligatoriamente in fattura** (ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 633/72) e, quindi, anche la **data in cui l'imposta diventa esigibile**.
- La **FE sia ha per emessa solo se viene inviata al destinatario tramite il Sistema di Interscambio**. Se il SdI **scarta** la FE, la stessa si ha per **non emessa** e il cedente/prestatore effettuerà, ove necessario, una nota di variazione interna ove avesse già provveduto ad effettuare la registrazione (ex art. 23 d.P.R. n. 633/72).

LE SEMPLIFICAZIONI
Provvedimento AdE n. 89757 del 30/04/2018

RICEZIONE E DIRITTO ALLA DETRAIBILITÀ

La **data di ricezione valida ai fini del termine per la detraibilità dell'IVA**:

- nel caso di consegna con esito positivo della e-fattura da parte di SdI è **la data indicata all'interno della ricevuta di consegna.**

- In caso di **Impossibilità di Recapito della e-fattura al cessionario/committente** è la **data di presa visione** della stessa da parte del cessionario/committente o del suo intermediario fiscale con delega sul portale web «Fatture e Corrispettivi» dell'AdE. il SdI comunica al trasmittente-cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.

- in tutti i casi in cui il cessionario/committente **è un consumatore finale, un operatore in regime di vantaggio, forfettario o agricolo (minimo)**, è la **data di messa a disposizione** del file della fattura nell'area riservata F&C.

LE SEMPLIFICAZIONI
Provvedimento AdE n.89757 del 30/04/2018

INTERMEDIARI F.E. (1 di 2)

- **EDI filiere, piattaforme, portale, ecc.**: le aziende e i provider **possono continuare ad operare nella modalità corrente**, sapendo che **solo la FE accettata da SdI è quella fiscalmente rilevante**.

Conseguentemente, se il cedente/prestatore e il cessionario/committente avessero già registrato in contabilità i dati delle FE-EDI prima della «risposta» di SdI, qualora quest'ultimo scarti la FE (XML) la stessa sarà non emessa e gli utenti effettueranno una nota di variazione interna.

LE SEMPLIFICAZIONI
Provvedimento AdE n.89757 del 30/04/2018

INTERMEDIARI F.E. (2 di 2)

- Come accade oggi, gli intermediari continueranno a poter **inviare le fatture a SdI per conto dei propri clienti**.
- In considerazione delle scelte che l'utente decide di effettuare per l'indirizzamento della FE in fase di ricezione, gli intermediari potranno **ricevere direttamente da SdI le FE dei loro clienti.**
- **Solo gli intermediari fiscali ex art. 3 c.3 DPR 322/98**, con apposita delega (tramite sito web Ade o Ufficio locale) potranno c**onsultare e acquisire FE e loro duplicati (ex art. 23-bis CAD) dall'area autenticata** del cliente.

LE SEMPLIFICAZIONI
Provvedimento AdE n.89757 del 30/04/2018

AUTENTICITÀ ED INTEGRITÀ F.E.

- Le fatture XML PA devono essere firmate digitalmente. **Le regole e le specifiche per la FatturaPA** continuano a seguire il D.M. n. 55/2013.
- Le fatture XML B2B-B2C possono essere firmate digitalmente (sarà cura cedente/prestatore dimostrare l'autenticità con altri mezzi – vds Circ. AdE n.18/E 24/06/2014)
- La garanzia della immodificabilità delle fatture ricevute dallo SDI è garantita indirettamente dall'**impronta (hash)** del file xml (c.d. HASH in formato SHA-256) presente in tutte le ricevute prodotte dal SDI stesso.

Un attimo di attenzione

Le informazioni dell'impresa (i dati) devono essere disponibili il prima possibile

Occorre monitorare periodicamente l'andamento economico dell'impresa

I processi di gestione amministrativa devo essere ripensati in chiave digitale

La fattura elettronica non può essere registrata e controllata con le stesse modalità di una cartacea

I nuovi processi non possono essere che nativi digitali e non partire dal supporto cartaceo per trasformarlo poi in documento elettronico

I VANTAGGI OPERATIVI

Il DATO
deve essere inserito
una SOLA volta,
in origine

con la fatturazione elettronica

I VANTAGGI OPERATIVI

data entry tradizionale

- riordino documenti
- inserimento in contabilità
- archiviazione in faldone
- ritiro in armadio

audit
- stampa brogliaccio iva per verifica inserimento dati
- correzione eventuali errori

ricerca fatture
- estrazione da armadio
- apertura faldone
- ricerca manuale fattura

costi archiviazione e reperibilità
- sono conosciuti?

FATTURE XML
data entry semi-AUTOMATICO

- interfaccia di abbinamento documenti in gestionale
- verifica immediata contropartita e % detraibilità IVA

audit
== ==
== ==

ricerca fatture
- immediata a video

costi archiviazione e reperibilità

LA FATTURA XML NEL B2B E B2C

CON QUALI STRUMENTI?

Nuove modalità di gestione

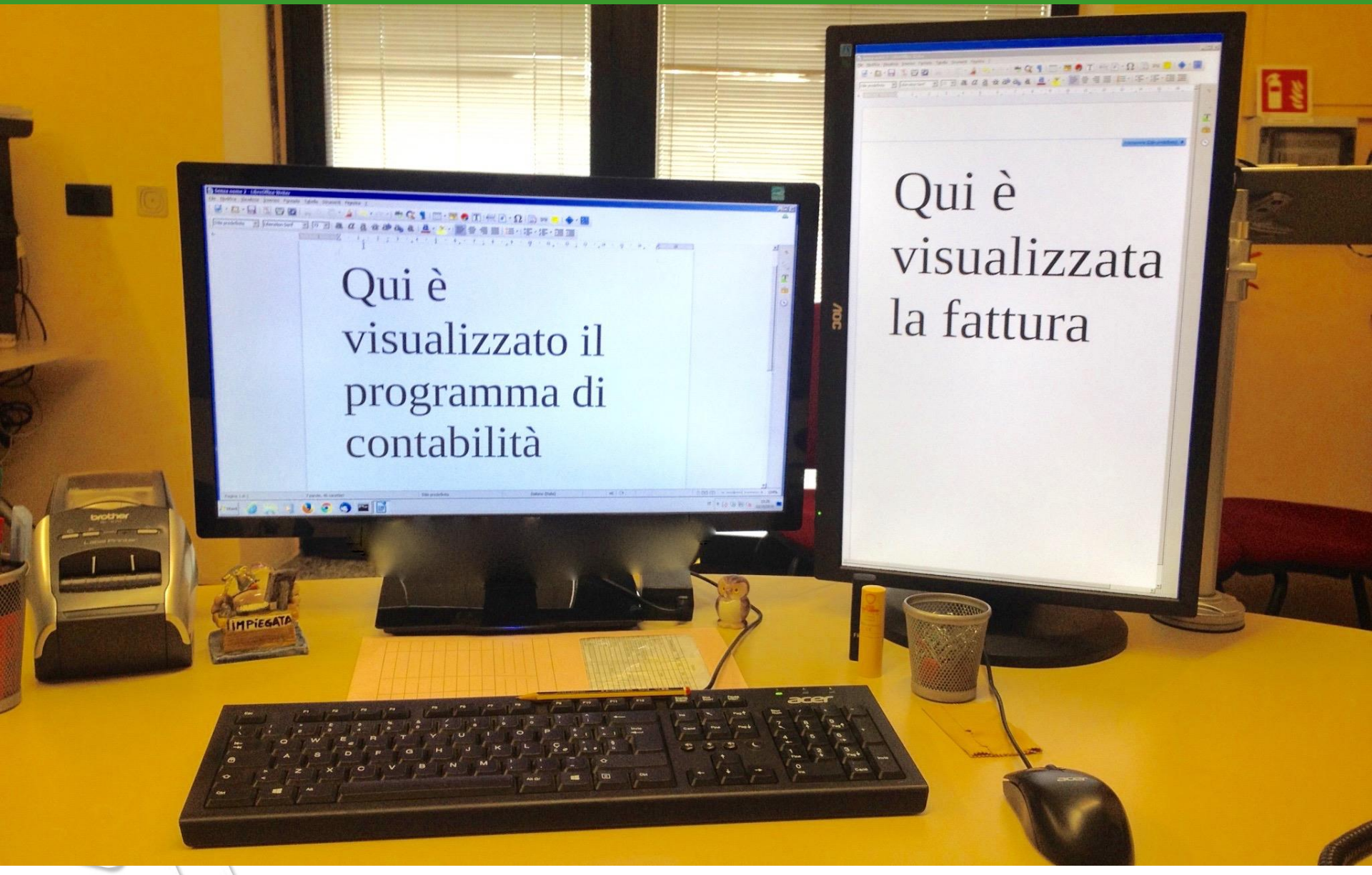

COME MI ORGANIZZO CON IL MIO CLIENTE?

AZIENDA AUTONOMA

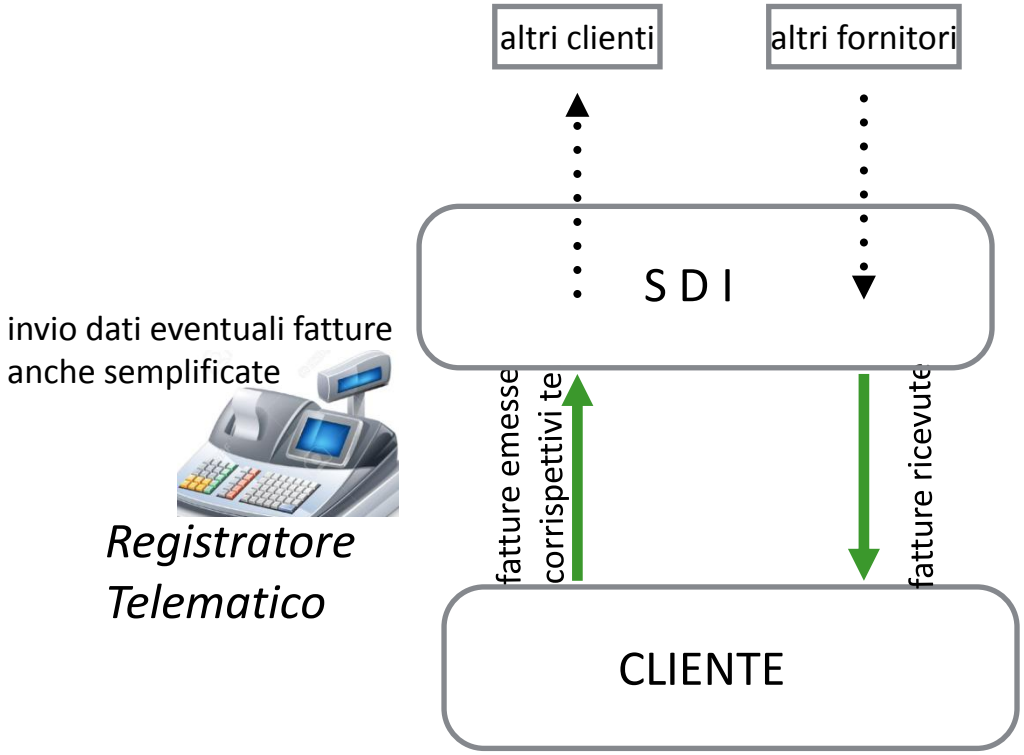

Registratore Telematico

SCAMBIO DATI ISTANTANEO

NESSUN ERRORE

CERTEZZA DATA EMISSIONE E RICEZIONE

MIGLIORE ORGANIZZAZIONE INTERNA

PIU' TEMPO DA DEDICARE AL CORE BUSINESS

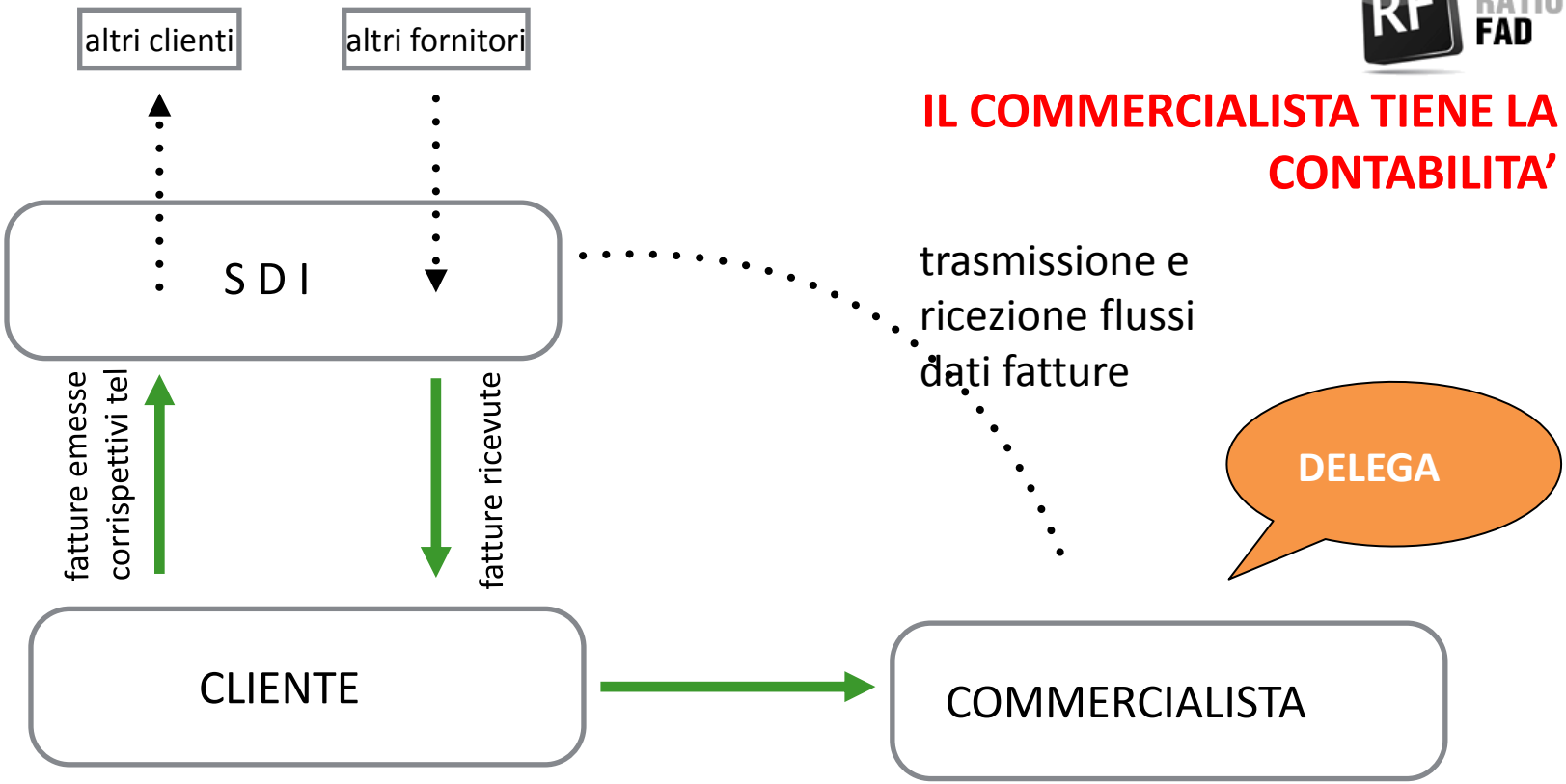

IL COMMERCIALISTA TIENE LA CONTABILITA'

produce FE XML ——-> registraz. semi-automatica

riceve FE XML ——-> registraz. semi-automatica

NESSUNA CONSEGNA DI DOCUMENTAZIONE

IL CLIENTE NON E' ORGANIZZATO

FATTURAZIONE ELETTRONICA C/TERZI

altri clienti

altri fornitori

S D I

trasmissione e ricezione flussi dati fatture*

fatture emesse

fatture ricevute

DELEGA

COMMERCIALISTA

* fatture analogiche(cartacee)

invio dati eventuali fatture anche semplificate

Registratore Telematico

fatture emesse

fatture ricevute

CLIENTE

visualizza
fatture emesse
fatture ricevute

IL FORMATO FATTURA XML NEL B2B E B2C

COSA CAMBIA

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<ns2:FatturaElettronica
xmlns:ns2="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2"
versione="FPR12">
  <FatturaElettronicaHeader>
    <DatiTrasmissione>
      <IdTrasmittente>
        <IdPaese>IT</IdPaese>
        <IdCodice>BRGRRT68T30F952X</IdCodice>
      </IdTrasmittente>
      <ProgressivoInvio>0</ProgressivoInvio>
      <FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
      <CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario>
      <PECDestinatario>  destinatario @ dominiopec.it  </PECDestinatario>
    </DatiTrasmissione>
    <CedentePrestatore>
      <DatiAnagrafici>
        <IdFiscaleIVA>
          <IdPaese>IT</IdPaese>
          <IdCodice>01628190033</IdCodice>
        </IdFiscaleIVA>
        <CodiceFiscale>BRGRRT68T30F952X</CodiceFiscale>
        <Anagrafica>
          <Nome>ROBERT</Nome>
          <Cognome>BRAGA</Cognome>
        </Anagrafica>
        <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
      </DatiAnagrafici>
```

codice [FPA12] xml PA
codice [FPR12] xml ordinaria
codice [FSM10] xml semplificato

Provv. AdE n. 89757 del 30/04/2018
Non sono più (entrambi) obbligatori

LA FATTURA ELETTRONICA
SCENARI OPERATIVI

FATTURAZIONE CARTACEA
VS
FATTURAZIONE ELETTRONICA

EMISSIONE FATTURE

prima

EMISSIONE FATTURE

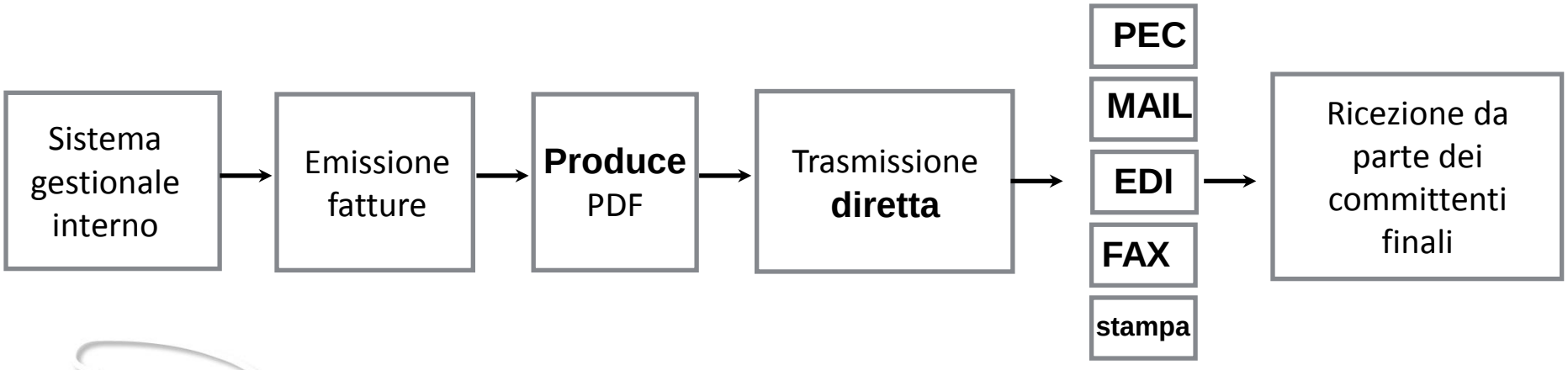

EMISSIONE FATTURE

dopo

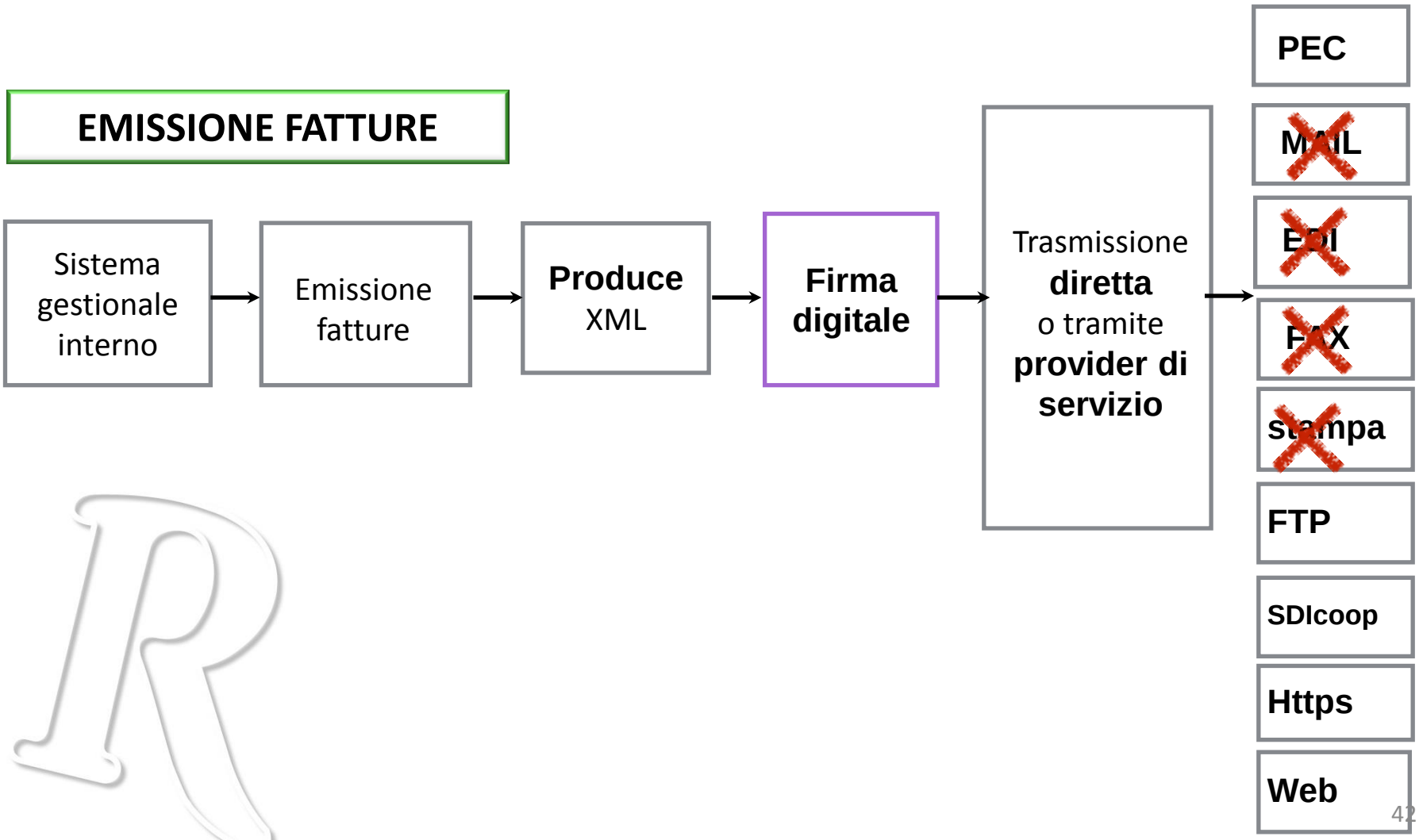

EMISSIONE FATTURE

dopo

RATIO FAD

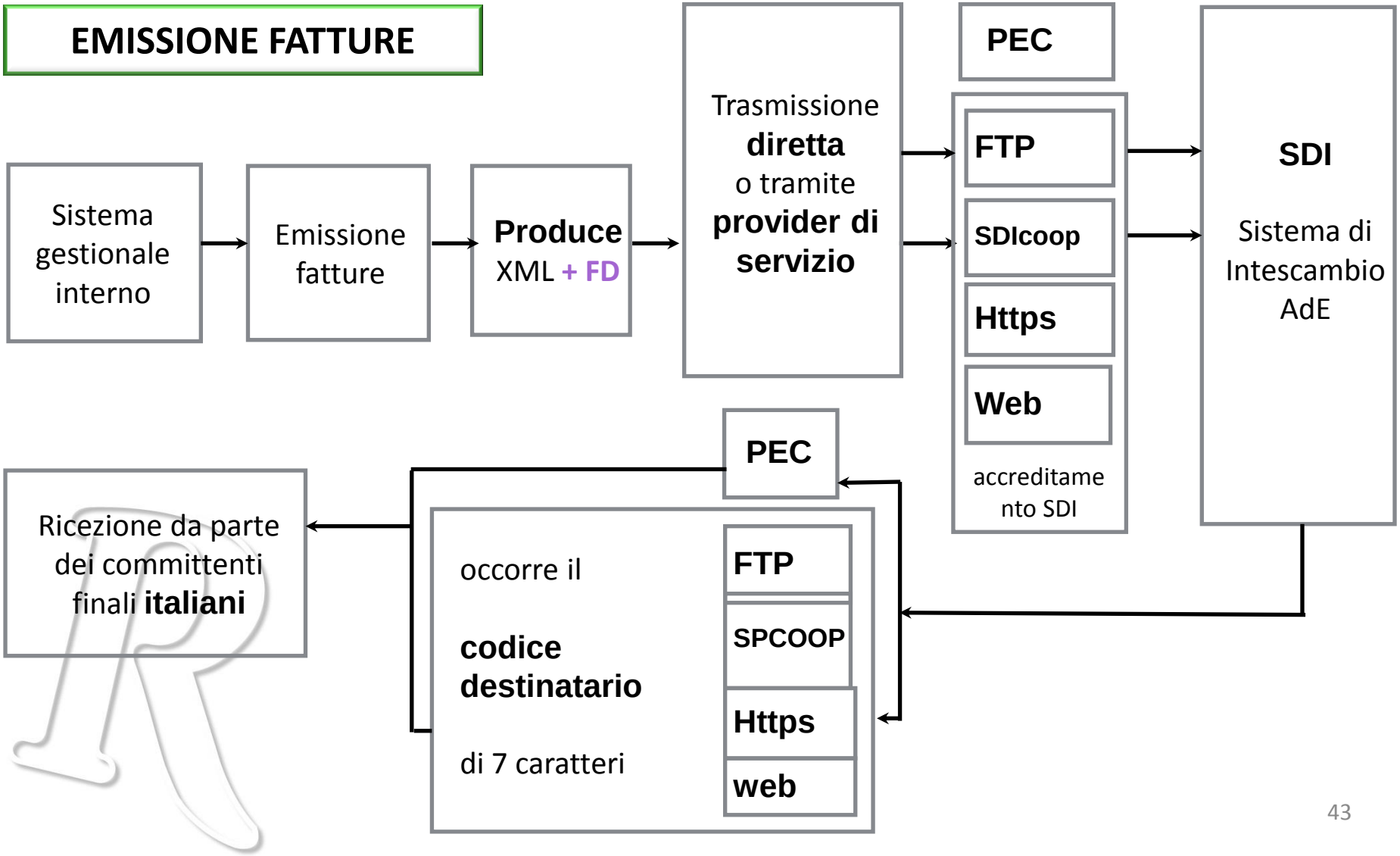

LA FATTURA ELETTRONICA
SCENARI OPERATIVI

LA RICEZIONE

RICEZIONE FATTURE

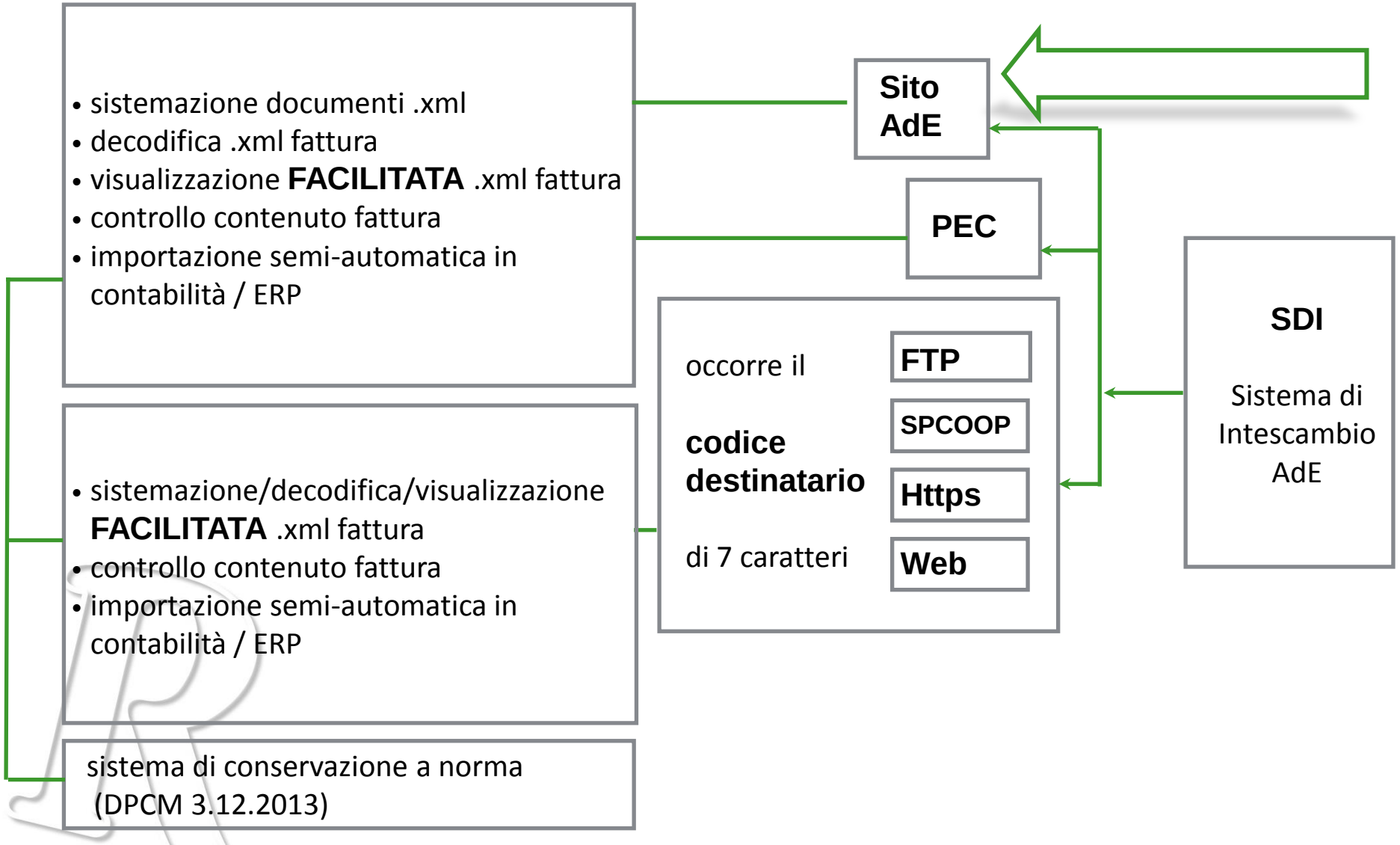

ERRORI SU FATTURE ELETTRONICHE

EMISSIONE FATTURE

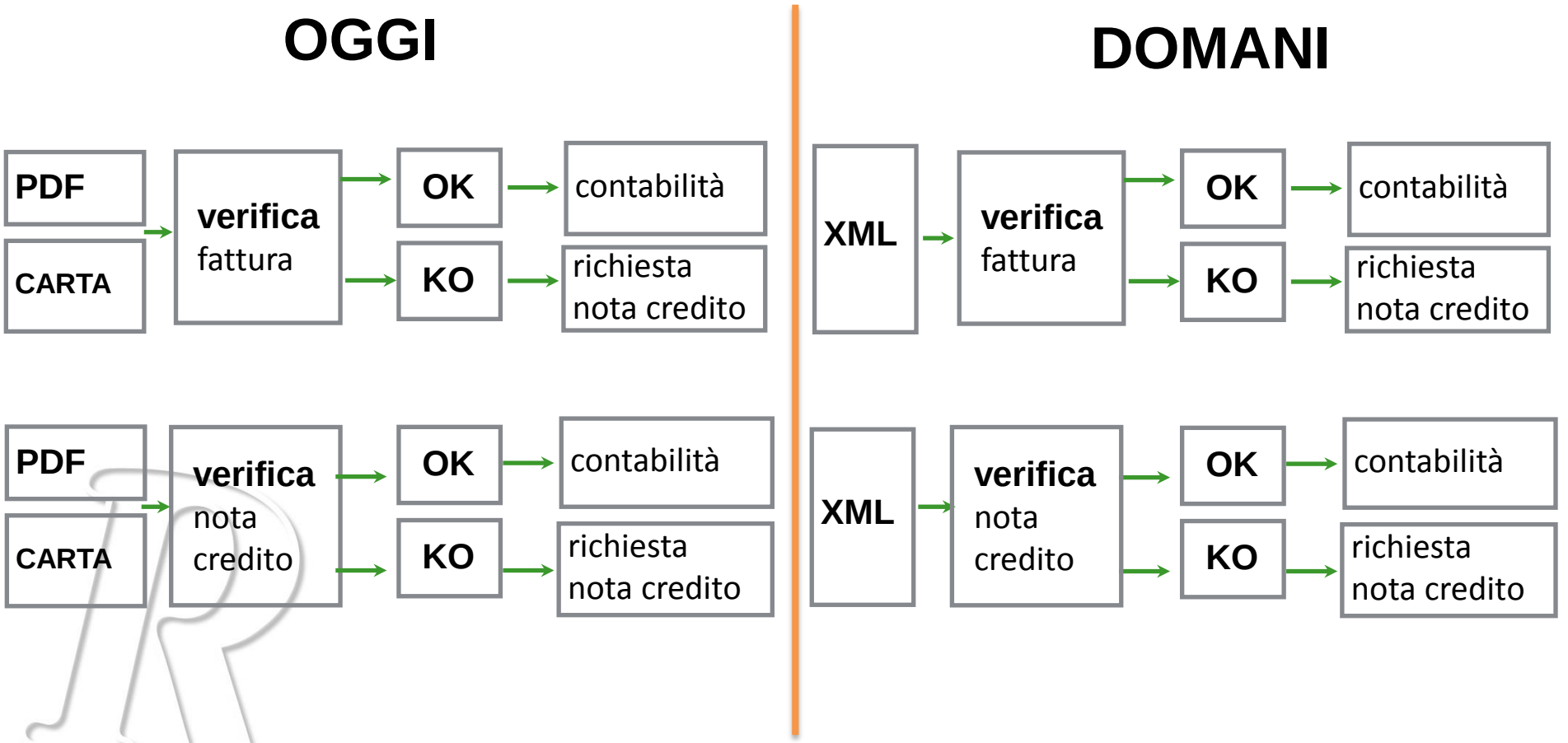

SCENARIO DA EVITARE

FLUSSI OPERATIVI
DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
EMESSE E RICEVUTE

il cliente **NON si prepara al 01.01.2019**
il commercialista **NON si prepara al 01.01.2019**
(leggasi anche 01.07.2018)

RATIO FAD

Caso 1

EMISSIONE
FATTURE

NO emissione fatture → NO incasso crediti → i committenti finali regolarizzano mancata emissione ex art. 6 c.8 D.Lgs 471/97 → Sanzione 90-180% IVA emittente

il cliente NON dice nulla al fornitore
- il fornitore recupera la PEC su www.inipec.gov.it
- il cliente riceve tutte le fatture sulla PEC
- il cliente INOLTRA PEC al commercialista

il commercialista
- faticherà a SMISTARE le PEC ricevute dai clienti
- RISCHIERA' la perdita di fatture
- DOVRA' riorganizzare tutti i documenti

RICEZIONE
FATTURE

invio fattura da parte del fornitore ← ricezione SDI ← **riceve** XML su PEC ← DIFFICOLTA' di visualizzazione

PEC vs CODICE DESTINATARIO

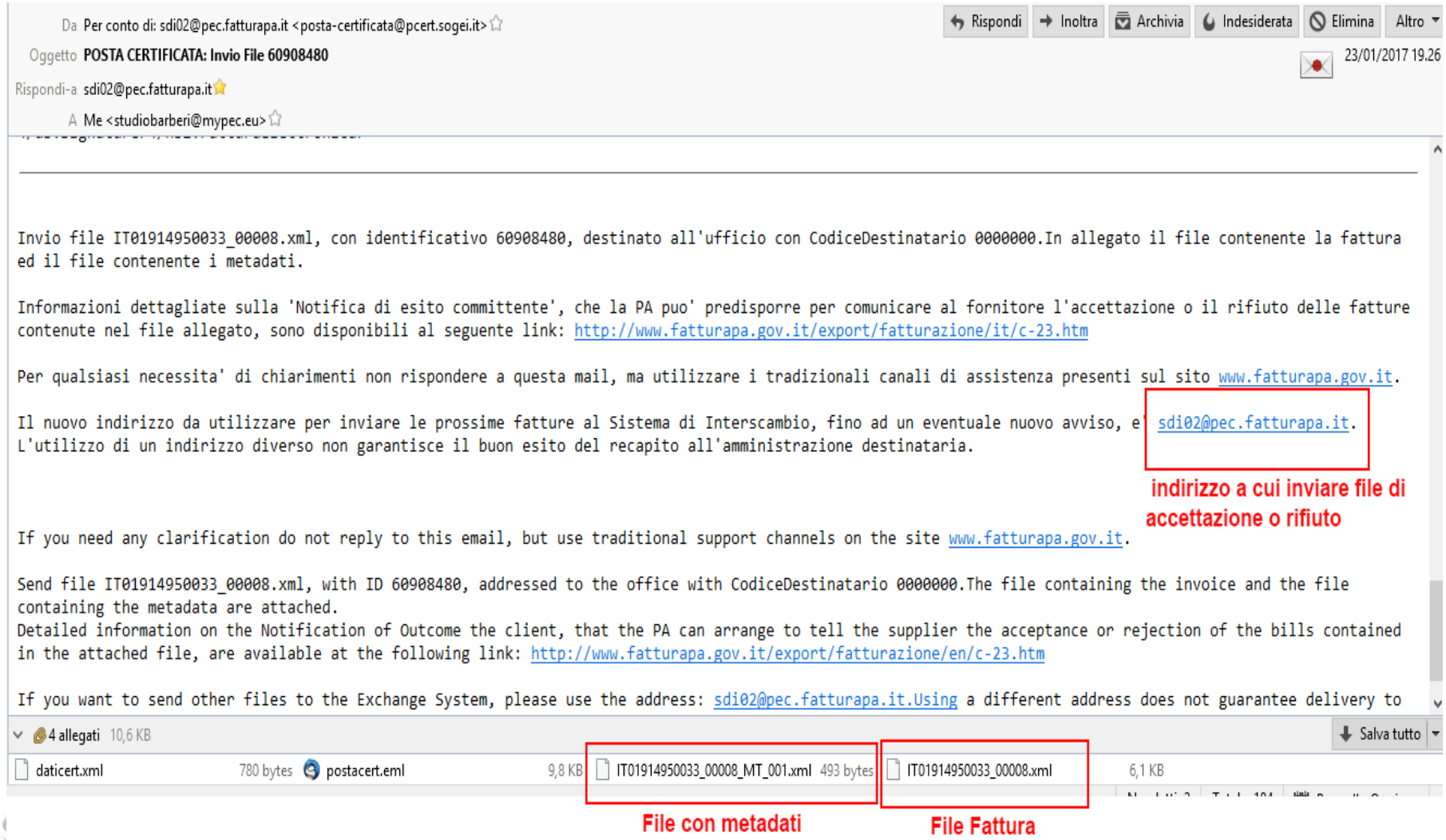

cliente **senza**
computer/smart phone?
fattura a mano (1 o 2 al mese?)

tenuta contabilità da parte del commercialista

RATIO FAD

caso 2

ATTENZIONE

EMISSIONE
FATTURE

il cliente prepara **fac-simile** fattura su carta → commercialista EMETTE FATTURA → **produce** XML → trasmissione SDI → ricezione da parte dei committenti finali

commercialista EMETTE FATTURA → **commercialista** import semi-automatico in contabilità

BENEFICI:
- no consegna documenti in studio
- elaborazione più veloce
- informazioni immediate
- un unico repository per le fatture emesse e ricevute

RICEZIONE
FATTURE

invio fattura da parte del fornitore → ricezione SDI → **riceve** XML → import su portale del commercialista → visualizzazione fatture

import su portale del commercialista → allert presenza nuove fatture e-mail / SMS / wathsapp

cliente con gestionale di F.E.

tenuta contabilità da parte del commercialista

RATIO FAD

Caso 3

EMISSIONE FATTURE

EMISSIONE FATTURE → **Produce** XML → upload su portale del commercialista → trasmissi one SDI → ricezione da parte dei committenti finali

monitoraggio scadenzario incassi pagamenti

commercialista import semi-automatico in contabilità

BENEFICI:
- no consegna documenti in studio
- elaborazione più veloce
- informazioni immediate
- un unico repository per le fatture emesse e ricevute

RICEZIONE FATTURE

invio fattura da parte del fornitore → ricezione SDI → **riceve** XML → import su portale del commercia lista → visualizzazione fatture

e-mail allert presenza nuove fatture

cliente organizzato

tenuta contabilità
da parte del
commercialista

RATIO FAD

Caso 4

EMISSIONE
FATTURE

sistema gestionale interno → EMISSIONE FATTURE → **produce** XML → trasmissione diretta SDI → ricezione da parte dei committenti finali

commercialista
import semi-automatico
in contabilità

BENEFICI:
- no consegna documenti in studio
- elaborazione più veloce
- informazioni immediate

RICEZIONE
FATTURE

sistema gestionale interno ← import FATTURE ← **riceve** XML ← ricezione diretta SDI ← invio fattura da parte del fornitore

cliente organizzato

tenuta contabilità
da parte del cliente

Caso 5

EMISSIONE
FATTURE

sistema gestionale interno → EMISSIONE FATTURE → **produce** XML → trasmissione **diretta** SDI → ricezione da parte dei committenti finali

RICEZIONE
FATTURE

sistema gestionale interno ← import FATTURE ← **riceve** XML ← ricezione diretta SDI ← invio fattura da parte del fornitore

interessa a ?
- collegio sindacale
- revisore dei conti
- C.F.O./resp.amministrativo

Quadro RW e redditi esteri

A cura di Cristiano Corghi

Soggetti Obbligati

SOGGETTI OBBLIGATI

Obbligo compilazione RW per monitoraggio delle attivita' e degli investimenti detenuti all'estero

- **Persone fisiche**
- **Enti non commerciali (come i trust) e associazioni**
- **Società semplici**

Fiscalmente residenti in Italia

SOGGETTI ESCLUSI DAL MONITORAGGIO

Coloro che prestano lavoro all'estero

In favore di
- Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa;
- Organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia con residenza fiscale determinata con accordi internazionali;

Frontalieri

- Per la maggior parte del periodo di imposta;
- Limitatamente agli asset detenuti nel Paese di lavoro;
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro, rimpatrio attività entro 6 mesi.

DEVONO verificare se compilare l'RW ai fini IVAFE ed eventuali quadri reddituali

SOGGETTI TENUTI AL MONITORAGGIO

- Titolari di diritti reali
- Titolari effettivi (a partire da unico 2014)
- Delegati al prelievo
- Interponenti e interposti

TITOLARE EFFETTIVO

C.M. 38/E/2013

Società:
chi la controlla anche indirettamente
(controllo si presume se
partecipazione maggiore del25%)

→ Approccio «look through»
vale solo per società'
No white list

Trust: chi ha diritto ad attribuzione

patrimonio almeno uguale al 25%

→ Approccio «look through»

vale sempre (paesi white list

e no white list)

Residenza e AIRE

AIRE: NOZIONI

- **AIRE** (Anagrafe Italiani residenti all'estero: contiene i dati dei cittadini che hanno dichiarato spontaneamente di voler risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi o, per i quali, è stata certificata d'ufficio tale residenza
- I comuni sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che dei cittadini residenti all'estero, cioè degli italiani che dimorano abitualmente all'estero
- **AIRE comunale**: ciascun comune ha la propria AIRE
- **AIRE nazionale**: istituita presso il Ministero dell'Interno, contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali

AIRE: OBBLIGO DI ISCRIZIONE

- **AIRE:** *obbligo di iscrizione*

Devono iscriversi all'AIRE:

1. i cittadini che trasferiscono la propria residenza, da un comune italiano all'estero, per un periodo superiore all'anno;
2. i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana è stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza;
3. le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all'estero, continuando a risiedervi.

AIRE: CONDIZIONI PER NON ISCRIVERSI

Non devono iscriversi **all'AIRE:**

1. le persone che si recano all'estero per un periodo di tempo inferiore all'anno;
2. i lavoratori stagionali;
3. i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero;
4. I militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.

AIRE - CONDIZIONE NON SUFFICIENTE PER ESSERE RESIDENTI ALL'ESTERO:

Residenza fiscale: valutazione. d'insieme dei=rapporti

C.M: 304/E/97: anche *se l'attività del soggetto che si è cancellato dalle anagrafi della popolazione residente è svolta prevalentemente all'estero; gli uffici fiscali stabiliranno che la residenza fiscale dello stesso continua ad essere in Italia, indipendentemente dalla presenza fisica e dalla prestazione lavorativa esplicata prevalentemente all'estero, ogniqualvolta tale contribuente:*

1. *dispone in Italia di un'abitazione permanente;*
2. *mantiene una famiglia in Italia;*
3. *accredita in Italia i proventi conseguiti all'estero;*
4. *possiede in Italia beni anche mobiliari;*
5. *partecipa a riunioni d'affari;*
6. *riveste delle cariche sociali.*

DOMICILIO: RILEVANO 1 LEGAMI PERSONALI E FAMILIARI

I legami personali rilevano per il domicilio: *R.M 351/E/2008*

- *La locuzione affari ed interessi di cui all'art. 43, comma 1, del c.c., deve intendersi in senso ampio, comprensivo* cioè *non solo di rapporti di natura patrimoniale ed economica ma anche morali, sociali e familiari.*
- ***Centro degli interessi vitali** = luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento sotto il profilo degli interessi personali e patrimoniali.*

DOMICILIO: RILEVANO I LEGAMI PERSONALI E FAMILIARI

Nello stesso senso, Cassazione: *sentenza 14.4.2008 n. 9856.*

✓ *Il luogo di residenza va stabilito nell'ambito di una valutazione globale in funzione di tutti gli elementi di fatto rilevanti, ed è quello in cui viene individuato il centro permanente degli interessi di tale persona. In particolare occorre dare priorità ai legami personali, come la presenza fisica della persona e dei suoi familiari, la disponibilità di un'abitazione, il luogo in cui i figli frequentano effettivamente la scuola, il luogo dell'esercizio delle attività professionali, quello dei legami amministrativi con le autorità pubbliche e gli organismi sociali.*

PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Inversione dell'onere della prova: *la residenza fiscale è presunta in Italia, salvo prova contraria (presunzione relativa).*

Art. 2 co. 2-bis del TUIR.

Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani (anche doppia cittadinanza) *cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con dm., da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.*

Cfr. DM 4.5.99 (Principato di Monaco, Svizzera, ...).

Cfr. C.M. 140/E/99.

Ambito soggettivo: persone fisiche emigrate in un paradiso fiscale, anche quando l'emigrazione è avvenuta transitando anagraficamente per uno Stato terzo.

PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA: ELEMENTI PROBATORI

Elementi probatori *per dimostrare la residenza estera*

Qualsiasi mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa per stabilire, tra gli altri:

1. la sussistenza della dimora-abituale--nel-Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell'eventuale nucleo familiare;
2. l'iscrizione ed effettiva-frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del paese estero;
3. lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, nel paese estero, ovvero l'esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità;
4. la stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel paese di immigrazione;
5. …….

Monitoraggio: obblighi ed esenzioni

Oggetto del Monitoraggio

INVESTIMENTI

Sono oggetto di segnalazione i seguenti investimenti:

-gli **immobili** situati all'estero o i **diritti reali immobiliari** o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà),

-gli **oggetti preziosi** e le **opere d'arte** che si trovano fuori del territorio dello Stato,

- **le imbarcazioni** o **le navi** da diporto

- altri **beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri**, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero **i requisiti per essere iscritti in Italia**.

Oggetto del Monitoraggio

ATTIVITA' FINANANZIARIE

- ✓ attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all'estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- ✓ contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
- ✓ contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- ✓ metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero;
- ✓ diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- ✓ forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.

STOCK OPTION

DURANTE IL POSSESSO:
- Devono essere incedibili
- fino a quando non termina il «vesting period»

→ **NO RW**

TERMINE PRIODO DI IMPOSTA:
- prezzo esercizio MAGGIORE rispetto al valore del titolo sottostante

→ **SI RW**

Clausola «Exercise and sell» R.M. 73/E/2014

Diritti di opzione non vanno in RW se non esercitati alla scadenza del «vesting period» e le azioni acquisite siano state cedute contestualmente nel medesimo periodo di imposta oggetto di dichiarazione

Le azioni assegnate vanno indicate in RW anche quando cedute nel corso del medesimo periodo di imposta

QUALI VALORI INDICARE

Regole previste per ivie e ivafe
(anche quando le patrimoniali non si applicano)

Attivita' patrimoniali

Attivita' finanziarie

C.M. 28/E/2012

VALORI DA INDICARE IN RW

ATTIVITA' FINANZIARIE

Il valore delle attività finanziarie è costituito dal **valore di mercato**, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell'impresa di assicurazione estera. Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione.

Altre attività:

1) Valore nominale
2) Valore di rimborso
3) Costo acquisto

- «valore iniziale» (cambio dicembre anno precedente)
- «valore finale» (cambio dicembre anno di riferimento)

N.B.: ai fini dei redditi rileva il cambio giornaliero (art. 9, co. 2, Tuir)

SEMPLIFICAZIONI (C.M. 12/E/2016)

DOSSIER TITOLI

Investimento e disinvestimento all'interno di un unitario rapporto finanziario

Gli adempimenti dichiarativi previsti dovranno prevedere l'indicazione del valore iniziale e del valore finale di detenzione della relazione finanziaria

Non rilevano le eventuali singole variazioni della composizione di quest'ultima

MONITORAGGIO CONTI CORRENTI

Come VALORE FINALE deve essere indicata la GIACENZA MEDIA ANNUA

•L'imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia **non superiore a euro 5.000**.

•A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all'estero dal contribuente presso il medesimo intermediario e a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo d'imposta.

ESONERO MONITORAGGIO

picco max complessivo non superiore a 15.000 euro

CONTI IN PAESI NON WHITE LIST

Monitoro anche picco max nell'anno

VALORI DA INDICARE IN RW

IMMOBILI

ExtraUE/SEE:

-**costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti** da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà;
-**valore di mercato** rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l'immobile, in mancanza del costo d'acquisto o in mancanza della relativa documentazione.

Extra UE/SEE acquisiti per donazione o successione:

- **il valore è quello indicato nella dichiarazione** di successione o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe.
- **In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione** sostenuto dal de cuius o dal donante come risultante dalla relativa documentazione;
- **in assenza di tale documentazione si assume il valore di mercato** come sopra determinato.

UE/SEE:

- Valore catastale
- Costo di acquisto
- Valore di mercato

QUANDO NON OPERA OBBLIGO DI MONITORAGGIO

RICORSO A INTERMEDIARI ITALIANI

Art. 4, comma 3 del DL 167/1990

"Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento(…)"

DEVONO ESSERE STATI STATI ASSOGGETTATI A RITENUTA O AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

QUANDO SI EVITA IL MONITORAGGIO

DEPOSITI SOTTO SOGLIA

Art. 4, comma 3 del DL 167/1990

"depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 15.000"

FINO AL PERIODO D'IMPOSTA 2014
LA SOGLIA ERA DI 10.000 EURO

IMMOBILI «STATICI»

NOVITA' DA PERIODO IMPOSTA 2016

articolo 7-quater, comma 23, D.L. 193/2016

Nessun obbligo di monitoraggio se l'immobile non è stato oggetto di variazioni (acquisto, vendita, costituzione di diritti reali ecc) nel corso del periodo di imposta

IVIE RESTA COMUNQUE DOVUTA

PATRIMONIALI SU IMMOBILI E ATTIVITA' ESTERI

IVIE/IVAFE
(C.M. 28/E/2012)

DOVUTE DALLE SOLE PERSONE FISICHE

- **IVIE: DOVUTA SU IMMOBILI**
- **IVAFE: DOVUTA DA 2014 SOLO SU «PRODOTTI FINANZIARI»**

CHI PAGA L'IVIE

- Il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività di impresa o di lavoro autonomo;

- Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi

- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;

- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

LA PAGA L'USUFRUTTARIO E NON IL NUDO PROPRIETARIO

Se gli immobili sono detenuti in comunione l'imposta è dovuta da ciascun soggetto partecipante alla comunione con riferimento al valore relativo alla propria quota.

AMMONTARE IVIE

Valore monitoraggio = base imponibile Ivie

aliquota generale: 0,76%
Abitazione principale: 0,40%

Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l'immobile e ad esso relativa

Redditi esteri: Lavoro Autonomo e ritenute

Redditi da Lavoro Autonomo
LE RITENUTE ALLA FONTE IN ITALIA

- **Art. 25 DPR 600173:** *ritenute sui redditi di lavoro autonomo*
- **Professionista residente in Italia:** subisce ritenuta d'acconto del 20%.
- **Professionista residente all'estero:** subisce ritenuta d'imposta del 30% per lavoro svolto in Italia.
- **Art. 25 co. 2 DPR 600173:** se *i compensi sono corrisposti a soggetti non residenti,* deve essere *operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne* sono *esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.*

CONVENZIONI OCSE

- **È fatta salva** *l'applicazione delle convenzioni internazionali*
  Convenzione conforme al modello OCSE (art. 14):
  - tassazione esclusiva nel paese di residenza, a meno che il prestatore non disponga abitualmente nell'altro paese di una base fissa per l'esercizio della sua attività;
  - se c'è una base fissa, tassazione concorrente dei due paesi, nella misura in cui i redditi sono imputabili alla predetta base fissa.
- **Effetti:** in presenza di una base fissa in Italia del lavoratore straniero, il sostituto d'imposta italiano deve applicare la ritenuta dell'art. 25, DPR 600/73.
- **Comitato Affari Fiscali dell'OCSE:** ha approvato l'eliminazione dell'art. 14 del modello OCSE.
- **Art. 7 (Utili delle imprese):** è sufficiente anche per disciplinare il lavoro autonomo estero.

Redditi esteri: Redditi diversi

Redditi Diversi

- **Normativa di riferimento:** art. 67 del TUIR
- *Sono redditi diversi se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:.. f) i redditi di beni immobili situati all'estero*
- Per il privato residente in Italia, l'immobile all'estero non genera redditi fondiari, ma **redditi diversi**

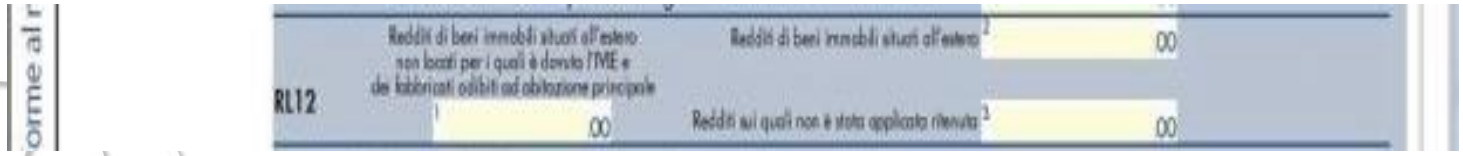

- Istruzioni di REDDITI 2017, RL 12, colonna 2: ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2016

Esempio 1: IMMOBILE ALL'ESTERO NON LOCATO E NON ASSOGGETTATO ALL'IMPOSTA ESTERA SUI REDDITI

- Effetti: in Italia l'immobile non concorre alla formazione del reddito del contribuente
- Un esempio: la Francia
- Non c'è nessuna imposizione diretta per gli immobili non locati

Esempio 2: IMMOBILE ALL'ESTERO NON LOCATO MA ASSOGGETTATO ALL'IMPOSTA ESTERA SUI REDDITI

- In Italia, effetto sostitutivo IVIE/IRPEF
- C.M. 12/E/2013-13/E/2013-istruzioni di REDDITI 2017: nel caso in cui lo Stato estero preveda la tassazione dell'immobile in base a criteri catastali, non concorre a formazione del reddito in Italia in base alla valutazione effettuata dallo Stato estero se l'immobile è soggetto all'IVIE
- Obbligo di compilazione del modulo RW-RL 12 casella 1
- NB: dall'1.1.2016, l'IVIE non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze a meno che non siano abitazioni di lusso (A/1, A/8, A/9)

ESEMPIO 3: IMMOBILE ALL'ESTERO LOCATO E REDDITO DELLA LOCAZIONE SOGGETTO ALL'IMPOSTA ESTERA SUI REDDITI

- Redditi 2017: se il reddito derivante dalla locazione è soggetto all'imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato, senza alcuna deduzione di spese
- In passato, le circolari affermavano, invece, che andava indicato: ammontare dichiarato in Stato estero con deduzione delle spese strettamente inerenti (C.M. 45/e/2010 + C.M. 13/E/2013)

ESEMPIO 4: IMMOBILE ALL'ESTERO LOCATO E REDDITO DELLA LOCAZIONE NON SOGGETTO ALL'IMPOSTA ESTERA SUI REDDITI

- REDDITI 2017: se il reddito derivante dalla locazione non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare in casella 2 l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

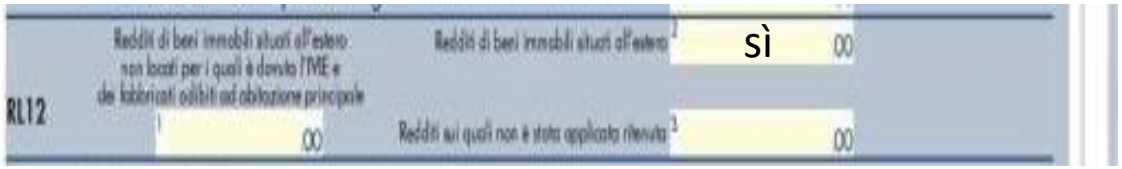

REDDITI 2017: ESEMPI DI COMPILAZIONE

- Una persona fisica fiscalmente residente in Italia ha percepito, con riferimento ad un immobile situato all'estero, un canone d'affitto di euro 10.000
- Il reddito non è assoggettato ad imposta all'estero
- Nel rigo RL 12, casella 2, si indica il canone di affitto, ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese

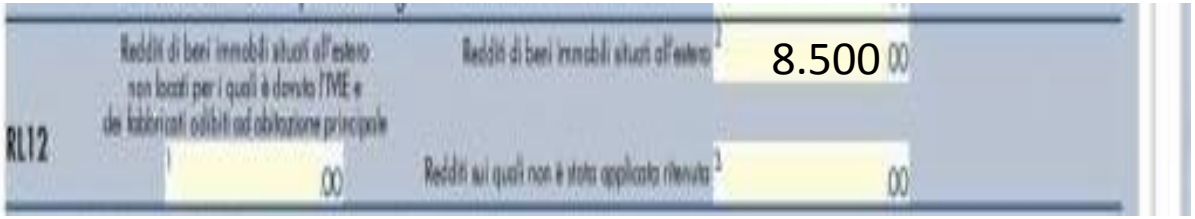

- *Ricordarsi di compilare il quadro RW*

TASSAZIONE CONCORRENTE: CONVENZIONE OCSE

- Nell'ipotesi di tassazione concorrente *è applicabile la Convenzione contro la doppia imposizione sui redditi*
- Convenzione Italia-Francia: Articolo 6 – *Redditi immobiliari*

  1. *I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato in cui detti beni sono situati…*

- Effetti della Convenzione: non elimina la tassazione concorrente, ma conferma l'imponibilità nel paese della *fonte* senza escluderla nel paese di *residenza*

PLUSVALENZA DA CESSIONE DI IMMOBILE ESTERO: TASSATA IN ITALIA?

- R.M. 21.6.2007 n. 143/E
- *Ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR, le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili, sono tassabili come redditi diversi*
- *L'art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR, non limita la previsione di imponibilità al solo caso di immobile situato in Italia*
- *Pertanto, anche la cessione di immobili situati all'estero è atto idoneo a far emergere plusvalenze tassabili in capo al possessore dell'immobile residente in Italia*

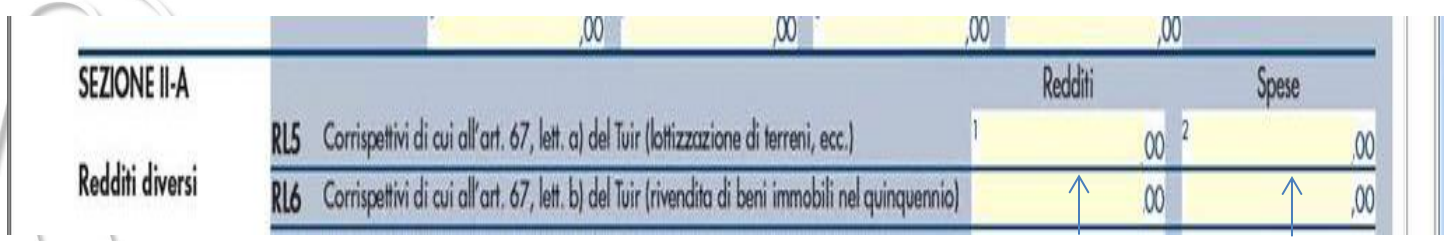

Redditi esteri: Lavoro Dipendente

Redditi da Lavoro Dipendente

- Italiano assunto all'estero, presta l'attività lavorativa nel Paese straniero, e trasferisce all'estero la residenza fiscale.
- **Soluzione:** tassazione esclusiva nel Paese straniero.
- **In questo senso:** R.M. 17/E/99.

- **Fattispecie in esame:** società che nel mese di novembre (anno X) ha inviato il proprio dipendente per un periodo di quattordici mesi in Francia, al fine di realizzare uno studio su uno specifico progetto di lavoro.
- Il lavoratore ha provveduto a cancellarsi dall'anagrafe della popolazione residente, iscrivendosi all'AIRE nel maggio successivo (anno X+1) ed ha, nel contempo, trasferito la propria famiglia in Francia.

RISPOSTA DELL'AGENZIA

- Il lavoratore, oltre a provvedere all'iscrizione all'AIRE, ha anche costituito in Francia, sia il centro dei propri affari ed interessi, che la propria dimora abituale.
- Il dipendente può essere considerato residente in Francia nell'anno X+1; conseguentemente, i redditi di lavoro dipendente prodotti in Francia risultano tassabili esclusivamente in quel Paese.
- Il datore di lavoro deve richiedere al lavoratore una dichiarazione, per ogni periodo di imposta, attestante la residenza all'estero.

Redditi da Lavoro Dipendente

- Italiano assunto all'estero, presta l'attività lavorativa nel Paese straniero, ma conserva la residenza fiscale in Italia.
- **Soluzione:** tassazione concorrente, salva Convenzione contro la doppia imposizione.

Reddito da Lavoro Dipendente

- Italiano assunto in Italia, distaccato all'estero, conserva la residenza fiscale in Italia.
- **Soluzione:** tassazione concorrente, salva Convenzione contro la doppia imposizione.
- **Mutamento della sede lavorativa:** non. può essere applicato il regime fiscale delle trasferte (art. 51 co. 5 TUIR), ma il ***regime dell'indennità di trasferimento.***
- **Art. 51 co. 7 TUIR.** *Non concorrono alla formazione del reddito nella misura del 50% del* loro *ammontare le indennità di trasferimento e di prima sistemazione.*
- **Ammontare massimo annuo detassato:** 4.648,11 euro.

Compilazione quadro RC

- Nei casi 2 e 3, qualora la tassazione in Italia venga confermata anche dalla Convenzione internazionale, il contribuente dovrà compilare il quadro RC di REDDITI 2017.

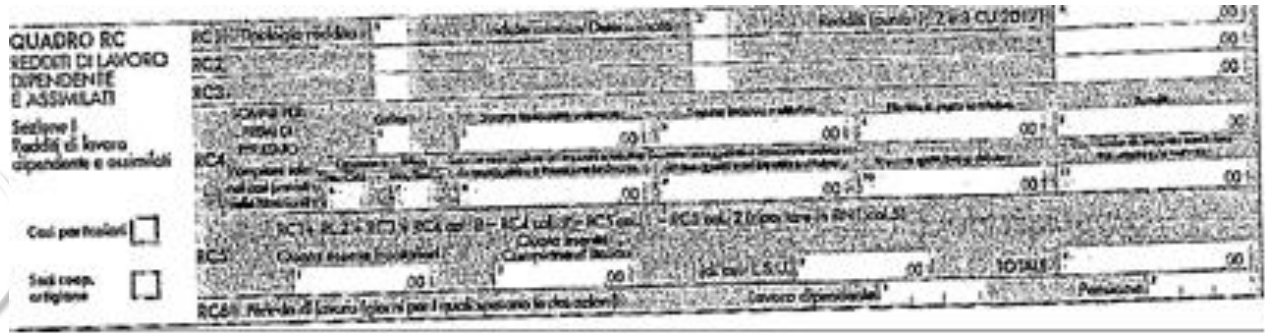

REDDITI CONVENZIONALI (FORFETARI) PER I DISTACCATI ALL'ESTERO: ART. 51 CO. 8-BIS DEL TUIR

- Cfr. **C.M. 2071E12000. Art. *51 co. 8-bis* TUIR.** *In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via **continuativa** e come oggetto **esclusivo** del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a **183 giorni,** è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ...*
- Requisito ***soggettivo:*** residenza fiscale in Italia *(cfr.* art. 2 TUIR).
- Requisito ***oggettivo:*** lavoro all'estero, come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro.
- Requisito **temporale:** permanenza all'estero per almeno 183 gg. su 365 gg.

COMPENSI IN NATURA: NON TASSATI

- Compensi in natura (immobili, auto, telefoni cellulari…) detassati.
- Base imponibile per attività estera: retribuzione convenzionale, senza tener conto dei compensi effettivamente erogati (principio di competenza).
- Qualora il datore di lavoro riconosca al proprio dipendente dei compensi in natura, questi non subiscono alcuna tassazione autonoma, in quanto il loro ammontare sarà ricompreso forfetariamente nella retribuzione convenzionale.
- **Circolare 13.05.2011 m. 20/E**: nell'ipotesi in cui il decreto non preveda il settore economico in cui viene svolta l'attività da parte del dipendente, il particolare regime dell'art 51 co. 8-bis del TUIR non troverà applicazione e la tassazione verrà operata in base alle retribuzioni effettivamente percepite.

TFR: TASSATO

- TFR tassato in base ad importo erogato.
- I lavoratori dipendenti con reddito convenzionale conservano, comunque, la piena soggettività passiva per tutti gli altri redditi posseduti, o comunque ad essi imputabili in base alle disposizioni tributarie di carattere generale
- Effetti: nessuna esclusione dalla tassazione può essere invocata per le indennità di fine rapporto corrisposte da imprese italiane al personale italiano che abbia prestato lavoro all'estero alle loro dipendenze, anche per la parte afferente ad annualità lavorate effettivamente all'estero

IL COMPUTO DEI GIORNI

- Giorni di effettiva permanenza all'estero**: il periodo da considerare non necessariamente deve risultare continuativo**.
- È sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all'estero per un minimo di 183 giorni nell'arco di dodici mesi.
- ***Nell'arco di dodici mesi****:* l'intervallo temporale da considerare non coincide con il periodo di imposta, ma si valuta la permanenza del lavoratore all'estero stabilita nello specifico contratto di lavoro, che può anche prevedere un periodo a cavallo di due anni solari.
- Conteggio dei giorni di permanenza all'estero: rilevano nel computo dei 183 giorni, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi.
- Diverso dal conteggio OCSE.

EMOLUMENTI ARRETRATI

- Emolumenti arretrati (a tassazione corrente).
- Le retribuzioni erogate dopo il rientro in Italia, ma per il lavoro estero, rientrano nella retribuzione convenzionale, senza ulteriore tassazione;
- Viceversa eventuali emolumenti arretrati erogati al lavoratore durante la permanenza all'estero, ma relativi al precedente lavoro svolto in Italia, non sono assorbiti dalla retribuzione convenzionale, che riguarda solo il lavoro all'estero.

Redditi finanziari e RW: modalità e casi di compilazione

CONTO CORRENTE

Tizio e Caia sono cointestatari in Svizzera di un conto corrente su cui ha delega ad operare il figlio Sempronio.

Valore al 1.1.2016: 80.000 euro
Giacenza media annua: 60.000 euro
Ha prodotto 200 euro di interessi

CONTO CORRENTE: RW DI TIZIO (E CAIA)

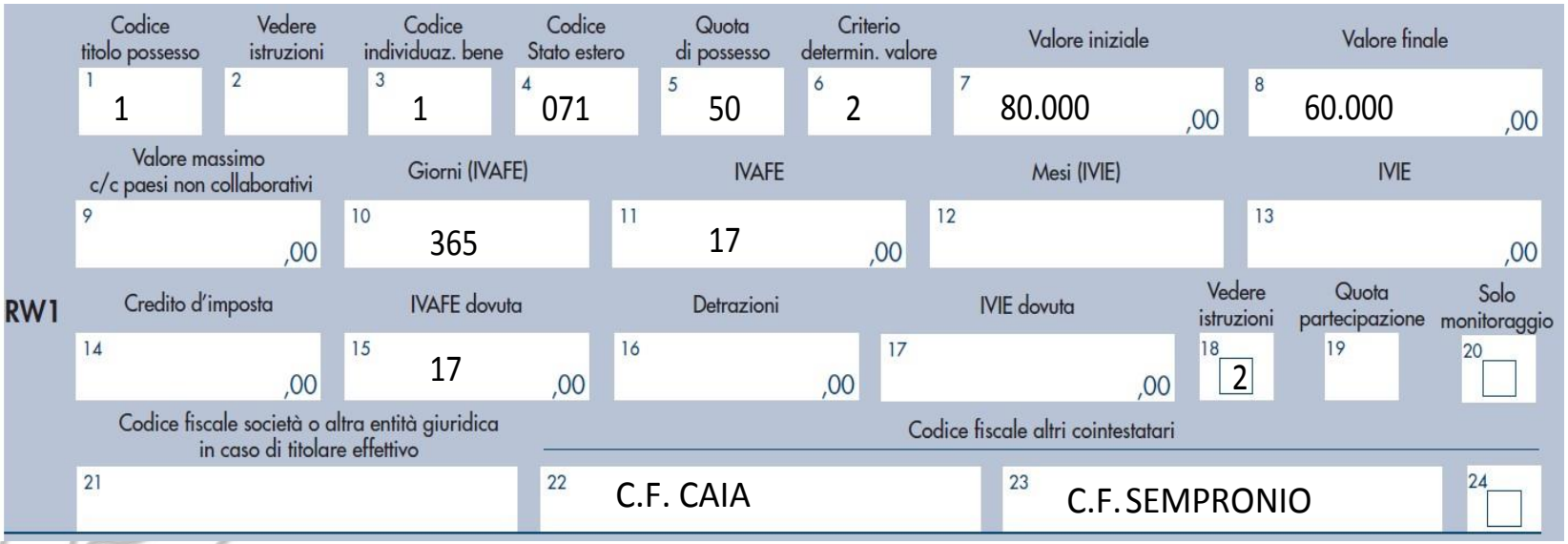

RW1

1 Codice titolo possesso	2 Vedere istruzioni	3 Codice individuaz. bene	4 Codice Stato estero	5 Quota di possesso	6 Criterio determin. valore	7 Valore iniziale	8 Valore finale
1		1	071	50	2	80.000 ,00	60.000 ,00

9 Valore massimo c/c paesi non collaborativi	10 Giorni (IVAFE)	11 IVAFE	12 Mesi (IVIE)	13 IVIE
,00	365	17 ,00		,00

14 Credito d'imposta	15 IVAFE dovuta	16 Detrazioni	17 IVIE dovuta	18 Vedere istruzioni	19 Quota partecipazione	20 Solo monitoraggio
,00	17 ,00	,00	,00	2		☐

21 Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	22 Codice fiscale altri cointestatari	23	24
	C.F. CAIA	C.F. SEMPRONIO	☐

CONTO CORRENTE: RW DI SEMPRONIO

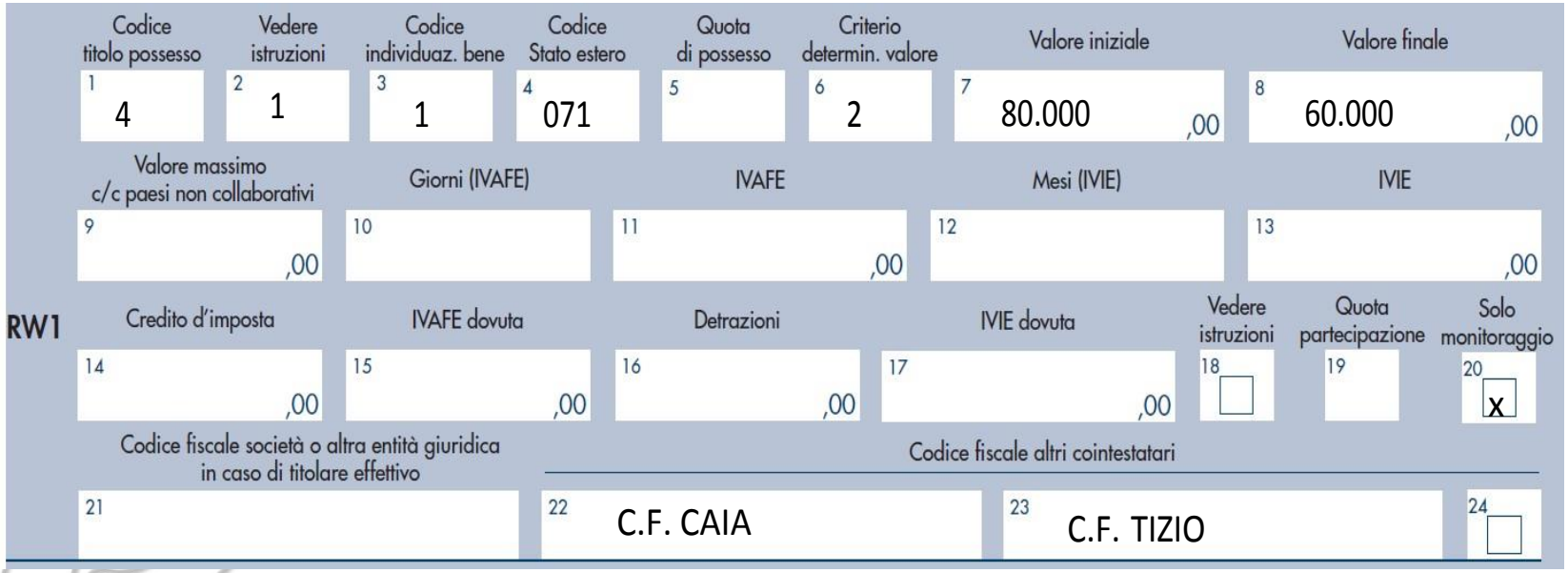

RW1

1 Codice titolo possesso	2 Vedere istruzioni	3 Codice individuaz. bene	4 Codice Stato estero	5 Quota di possesso	6 Criterio determin. valore	7 Valore iniziale	8 Valore finale
4	1	1	071		2	80.000 ,00	60.000 ,00

9 Valore massimo c/c paesi non collaborativi	10 Giorni (IVAFE)	11 IVAFE	12 Mesi (IVIE)	13 IVIE
,00		,00		,00

14 Credito d'imposta	15 IVAFE dovuta	16 Detrazioni	17 IVIE dovuta	18 Vedere istruzioni	19 Quota partecipazione	20 Solo monitoraggio
,00	,00	,00	,00	☐		X

21 Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	22 Codice fiscale altri cointestatari	23 Codice fiscale altri cointestatari	24
	C.F. CAIA	C.F. TIZIO	☐

CONTO CORRENTE: RM DI TIZIO (E CAIA)

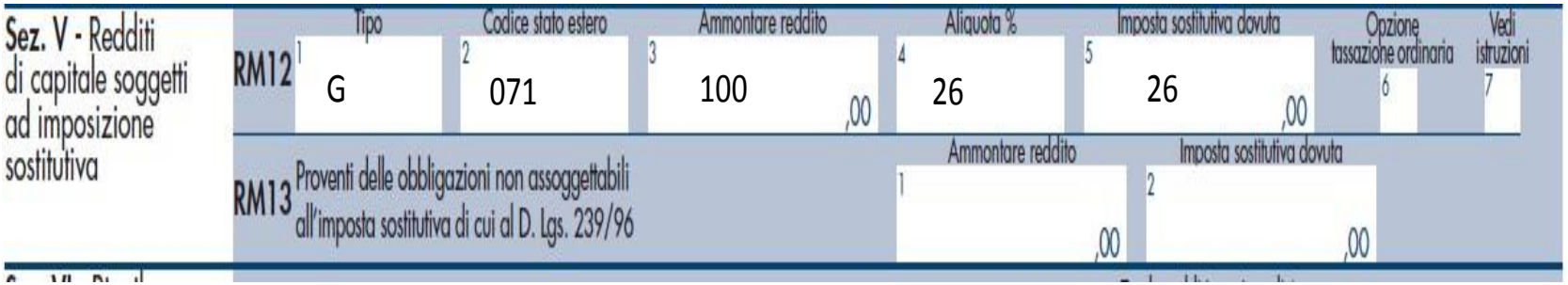

Non si recupera l'eventuale imposta estera
Possibile optare per tassazione ordinaria con scomputo credito imposta

DOSSIER TITOLI: RW SEMPLIFICATO (C.M. 12/E/2016)

Tizio è intestatario di una relazione bancaria in Svizzera con portafoglio titoli che presenta i seguenti valori:

- valore all'1.1.2016: Euro 200.000
- valore al 31.12.2016: Euro 201.200
- Non ci sono nuovi apporti nel corso del 2016

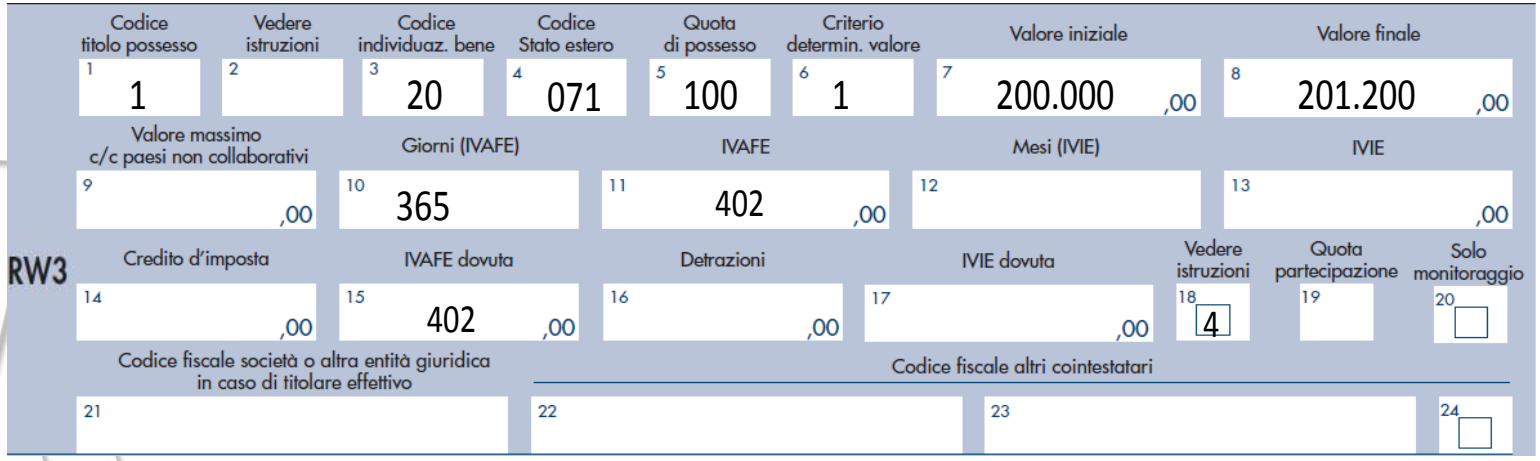

RW3

1 Codice titolo possesso	2 Vedere istruzioni	3 Codice individuaz. bene	4 Codice Stato estero	5 Quota di possesso	6 Criterio determin. valore	7 Valore iniziale	8 Valore finale
1		20	071	100	1	200.000 ,00	201.200 ,00

9 Valore massimo c/c paesi non collaborativi	10 Giorni (IVAFE)	11 IVAFE	12 Mesi (IVIE)	13 IVIE
,00	365	402 ,00		,00

14 Credito d'imposta	15 IVAFE dovuta	16 Detrazioni	17 IVIE dovuta	18 Vedere istruzioni	19 Quota partecipazione	20 Solo monitoraggio
,00	402 ,00	,00	,00	4		☐

Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	Codice fiscale altri cointestatari		
21	22	23	24 ☐

DOSSIER TITOLI: TASSAZIONE DEI REDDITI FINANZIARI

Il dossier titoli ha prodotto i seguenti redditi:

- Dividendi su azioni pari a euro 500 («netto frontiera» - ritenuta estera pari a euro 100)
- Interessi lordi su obbligazioni pari a euro 800
- Proventi (compresi capital gain) su fondi comuni armonizzati pari a euro 2.000
- Proventi (compresi capital gain) su fondi comuni NON armonizzati pari a euro 1.000
- Minusvalenze su riscatto quote fondi comuni pari a euro 1.200 (corrispettivi vendita pari a euro 2.000; costo acquisto pari a euro 3.200)

DOSSIER TITOLI: QUADRI REDDITUALI

DIVIDENDI

nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;

??? > art. 27, DPR 600/73: ritenuta su netto frontiera

Sez. V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva

	Tipo	Codice stato estero	Ammontare reddito	Aliquota %	Imposta sostitutiva dovuta	Opzione tassazione ordinaria	Vedi istruzioni
RM12	1 H	2 071	3 500 ,00	4 26	5 130 ,00	6	7

		Ammontare reddito	Imposta sostitutiva dovuta
RM13	Proventi delle obbligazioni non assoggettabili all'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96	1 ,00	2 ,00

Nella **Sezione V** vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sez. I), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR).

Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. Gli utili di fonte estera (compresi quelli derivanti da strumenti finanziari e da contratti di associazione in partecipazione) qualora siano derivanti da partecipazioni non qualificate non possono essere assoggettati a tassazione ordinaria. Resta inteso che i predetti utili relativi a partecipazione di natura qualificata dovranno essere indicati nel quadro RL, Sezione I.

Per gli utili e gli altri proventi assimilati di natura non qualificata provenienti da società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, vedere istruzioni quadro RL.

DOSSIER TITOLI: QUADRI REDDITUALI

PROVENTI FONDI (COMPRESI QUELLI DA CESSIONE/RISCATTO)

Sez. V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva		Tipo	Codice stato estero	Ammontare reddito	Aliquota %	Imposta sostitutiva dovuta	Opzione tassazione ordinaria	Vedi istruzioni
	RM12	1 B	2 071	3 2.000 ,00	4 26	5 520 ,00	6	7

		Ammontare reddito	Imposta sostitutiva dovuta
RM13	Proventi delle obbligazioni non assoggettabili all'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96	1 ,00	2 ,00

B i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta

INTERESSI SU OBBLIGAZIONI

Sez. V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva		Tipo	Codice stato estero	Ammontare reddito	Aliquota %	Imposta sostitutiva dovuta	Opzione tassazione ordinaria	Vedi istruzioni
	RM12	1 A	2 071	3 800 ,00	4 26	5 208 ,00	6	7

		Ammontare reddito	Imposta sostitutiva dovuta
RM13	Proventi delle obbligazioni non assoggettabili all'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96	1 ,00	2 ,00

DOSSIER TITOLI: QUADRI REDDITUALI

Nel **rigo RL2**, vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2016 al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.
In particolare indicare:

- nella **colonna 1**:

– il **codice 4** in caso di proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE, diversi da quelli il cui gestore sia assoggettato a forme di vigilanza nei Paesi esteri nel quale è istituito, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni. Va utilizzato il codice 4 anche in caso di proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero istituiti in paesi diversi da quelli appena citati;

PROVENTI DA FONDI NON ARMONIZZATI > TASSAZIONE ORDINARIA

SEZIONE I-A Redditi di capitale			Tipo reddito	Redditi	Ritenute
			1	2	3
	RL1	Utili ed altri proventi equiparati		,00	,00
	RL2	Altri redditi di capitale	4	1.000 ,00	,00
	RL3	**Totale** (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)		,00	,00

DOSSIER TITOLI: QUADRI REDDITUALI

EVENTUALI MINUS DI FONDI ARMONIZZATI E NON ARMONIZZATI VANNO COMUNQUE INDICATI IN RT

SEZIONE II Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%	RT21	Totale dei corrispettivi	2.000 ,00
	RT22	Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato [1]) (costo affrancato [2])	[3] 3.200 ,00
	RT23	Plusvalenze (RT21 – RT22 col. 3) (ovvero Minusvalenze [1] 1.200 ,00)	[2] ,00
	RT24	Eccedenza minusvalenze (anni prec. [1] ,00 Sez. I [2] ,00	[3] ,00
	RT25	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti [1] ,00)	[2] ,00
	RT26	Differenza (RT23 col. 2 – RT24 col. 3 – RT25 col. 2)	-1.200 ,00
	RT27	Imposta sostitutiva (26% dell'importo di rigo RT26)	,00
	RT28	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata	,00
	RT29	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA	,00
	RT30	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato	,00

PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' ESTERA

Tizio ha una quota di partecipazione del 30% in una srl rumena

Capitale sociale: 30.000 euro
Finanziamento socio: 50.000

Non ha distribuito dividendi

PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' ESTERA

Compilazione quadro RW – Partecipazione

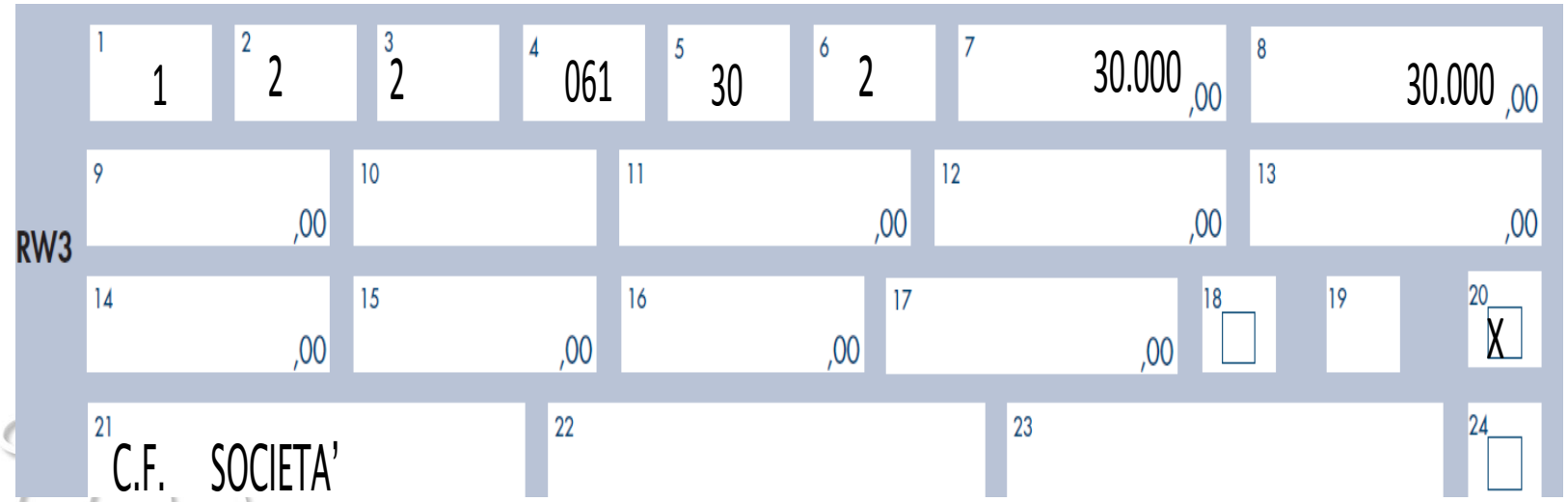

PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' ESTERA

Compilazione RW - Finanziamento

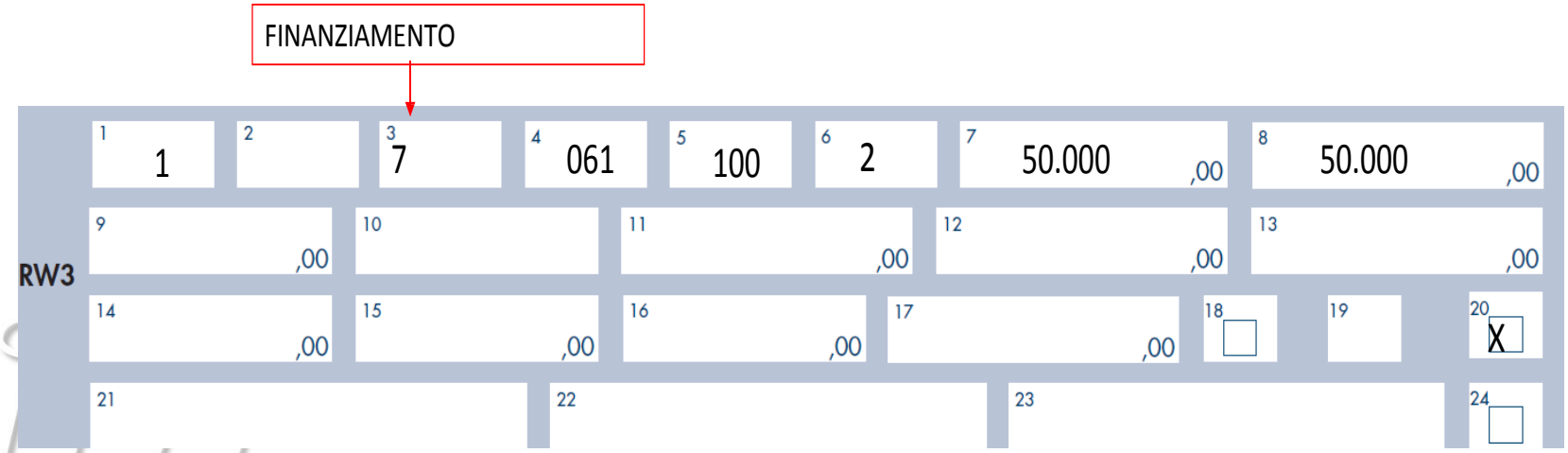

DIVIDENDI ESTERI

Esempio 1

Tizio PF ha una partecipazione non qualificata in società UE e riceve un dividendo.
Nella riscossione interviene banca italiana

La ritenuta interna prevista in uscita da Paese estero è del 30% mentre la convenzione contro le doppie imposizioni prevede una ritenuta max del 15%

NO DICHIARAZIONE

DIVIDENDI ESTERI PERCEPITI DAL SOCIO PERSONA FISICA (1)

Tizio è socio di una società Romena che durante il 2016 ha distribuito euro 100.000 come dividendi.

Dividendi distribuiti		100.000,00 1	
ritenuta estera applicata	10%'	10.000,00	
Reddito italiano		-	
Reddito complessivo		100.000,00	
Dividendo imponibile	49,72%1	49.720,00	
IRPEF	30,00%	14.916,00	
FTC massimo ammissibile =(49.720149.720) * 14.916		14.910,00	
1FTC effettivo		4.972,00	
Come compilo il quadro CE?			

Ritenuta applicata e prevista dalla Convenzione: 10%

IRPEF: 30% (per semplicità)

Tizio non ha alcun altro reddito né italiano né estero, e può godere di detrazioni IRPEF per 14.916

N.B.: Si può portare in detrazione dall'imposta italiana solo la quota d'imposta estera riferibile alla base imponibile italiana (49,72%) quindi 4.972 e non 10.000.

DIVIDENDI ESTERI PERCEPITI DAL SOCIO PERSONA FISICA (2)

Compilazione Quadro CE

Col 1-2 - Codice Stato Estero: 061 – Anno 2016

Col 3 - Dividendo Imponibile: 49.720

Col 4 - Imposta Estera: 4.972 (= 100.000 x 0,1 x 0,4972)

Col 5 – Reddito Complessivo: 49.720

Col 6 - Imposta Lorda: 14.916 (49.720 x 0,3)

Col 7 – Imposta Netta: 0 (a causa della detrazione IRPEF supposta)

Col 10 – Quota Imposta Lorda 14.916 (= Col3/Col5 x Col 6)

Col 11 – Imponibile estero entro il limite IL 4.972 (minore tra Col 4 e Col 9 – Col 10)

DIVIDENDI ESTERI PERCEPITI DAL SOCIO PERSONA FISICA (3)

Quadro RN:

RN 5 –Imposta Lorda 14.916 (= 49720 x 0,3)

RN da 6 a 16 – detrazione 14.916 (per supposizione)

RN 22 – Totale detrazioni 14.916

RN 29 – Serve compilazione Quadro CE

Col 1 – credito derivante da redditi esteri esenti

Col 2 – credito di imposta complessivamente spettante (CE 26)

DIVIDENDI ESTERI PERCEPITI DAL SOCIO PERSONA FISICA (4)

Quadro CE – Rigo CE 4

Col 1 – Anno 2016

Col 2 – Totale imposta estera al netto di eventuali crediti 4.972

(Sez 1 A – Col 11 o 13)

Col 3 – Totale imposta netta Sez 1 A – 0

Col 4 – Totale Credito spettante (da riportare a nel rigo CE 23

(Minore tra Col 2 e Col 3)

NOVITA' – E' possibile compilare la Sez 2 del Quadro CE per non perdere l'imposta pagata all'estero

DIVIDENDI ESTERI PERCEPITI DAL SOCIO PERSONA FISICA (5)

Quadro CE – Sez 2

Col 1-2 – Stato Estero 061 – Anno 2016

Col 3 – Reddito estero 49.720

Col 4 – Imposta estera 4.972

Col 5 – Reddito complessivo 49.720

Col 6 – Credito imposta non spettante 4.972

(eccedente imposta netta nazionale)

Col 7 –Imposta Lorda 14.916

Col 8 – eccedenza imposta nazionale 0

Col 9 – Eccedenza imposta estera 4.972

(Col 4 – (col 3/col 5 x col 7)) – Se negativo riportare importo Col 6

DIVIDENDI ESTERI PERCEPITI DAL SOCIO PERSONA FISICA (6)

Quadro CE - Sez 2 B – Determinazione credito con riferimento ad eccedenze

Rigo CE 9

Col 1 – Stato Estero 061

Col 2 –Totale eccedenza imposta nazionale 0

Col 3 – Totale eccedenza imposta estera 4.972

Col 4 – Credito 0 (minore tra col 2 e Col 3)

Col 6 – Eccedenza imposta estera residua 4.972

(Col 3 – Col 4)

DIVIDENDI ESTERI PERCEPITI DAL SOCIO PERSONA FISICA (7)

Quadro CE - Sez 2 C – Determinazione credito con riferimento ad eccedenze Maturate nella dichiarazione

Rigo CE 9
Col 1 – Stato Estero 061
Col 2 –Totale eccedenza imposta nazionale 0
Col 3 – Totale eccedenza imposta estera 4.972
Col 4 – Credito 0 (minore tra col 2 e Col 3)
Col 6 – Eccedenza imposta estera residua 4.972
(Col 3 – Col 4)

Da riportare nella Sez 2 C – Rigo CE 13 (Crediti precedenti dichiarazioni)
Saldo in CE 16 Col 2 (totale eccedenza imposta estera)

DIVIDENDI ESTERI PERCEPITI DAL SOCIO
PERSONA FISICA (8)

Quadro CE - Sez 3 – Riepilogo

Rigo CE 23 – 0 (nessun credito perché non esiste capienza nel periodo di imposta)

Rigo CE 24 – 0 (nessuna eccedenza pregressa da utilizzare)

Rigo RN 29 – 0 (l'eccedenza è riportabile ma non utilizzabile nella liquidazione 2016)

RW: Bitcoin e valute virtuali

BITCOIN e VALUTE VIRTUALI
Interpello 956-39/2018

Assimilazione a divise estere

Art. 4 DL 167/1990 – “Investimenti all’estero”

Aspetto sanzionatorio – Collegato alla territorialità (Criptovalute a-territoriali)

Interpretazione AE: Se il titolare è in possesso della “Chiave” per disporre delle valute non serve indicazione in RW

Sanzione: penalità ordinaria (dal 3 al 15% del valore omesso in RW) a causa dell’inapplicabilità della presunzione da Art. 12 DL 78/2009

BITCOIN e VALUTE VIRTUALI
Interpello 956-39/2018

Assimilazione a divise estere

Possesso della Chiave (“Custodial Wallet”)

Obbligo: Dichiarazione in RW delle criptovalute detenute con chiavi private gestite dal cd. “Custodial Wallet”, se soggetto residente o domiciliato all’estero

IVAFE: Secondo la risposta AE la detenzione di criptovalute non genera imposizione IVAFE, applicata soltanto ai depositi e ai conti correnti di natura bancaria

Dubbi: Indicazione del paese in RW (non affrontata dalla risposta a interpello)

RW: sanzioni

LE SANZIONI SU MONITORAGGIO

Art. 5, co. 2 D.L. n. 167 del 28 giugno 1990

PAESI BLACK LIST
Paesi D.M.
4.5.1999 e
D.M. 21.11.2001

→ DAL 6 AL 30% DEI VALORI NON INDICATI

ALTRI PAESI

→ DAL 3 AL 15% DEI VALORI NON INDICATI

RAVVEDIMENTO RW

ENTRO 90 GIORNI

SANZIONE 258 EURO (art. 5, D.L. 167/1990)
RIDOTTA A **1/9** (art. 13, co. 1, lett. a*bis*) D.L.vo n. 472/1997)

ENTRO TERMINE DICHIARAZIONE SUCCESSIVA

SANZIONE IN MISURA PERCENTUALE (da 3% a 15% o da 6% a 30%)
RIDOTTA A **1/8** (art. 13, co. 1, lett. *b*) D.L.vo n. 472/1997)

«NUOVO» RAVVEDIMENTO ANCHE PER RW

Entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno successivo a quello in cui e' stata commessa la violazione

SANZIONE IN MISURA PERCENTUALE (da 3% a 15% o da 6% a 30%)
RIDOTTA A **1/7** (art. 13, co. 1, lett. b*bis*) D.L.vo n. 472/1997)

Oltre i 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno successivo a quello in cui e' stata commessa la violazione

SANZIONE IN MISURA PERCENTUALE (da 3% a 15% o da 6% a 30%)
RIDOTTA A **1/6** (art. 13, co. 1, lett. b*ter*) D.L.vo n. 472/1997)

Oltre il termine precedente e fino a contestazione

SANZIONE IN MISURA PERCENTUALE (da 3% a 15% o da 6% a 30%)
RIDOTTA A **1/5** (art. 13, co. 1, lett. b*quater*) D.L.vo n. 472/1997)

Arrivederci al prossimo incontro

Videofisco del 19 settembre 2018

Focus: la riforma del terzo settore
Novità fiscali del periodo